

de la loi n'est pas définitive; elle n'est au contraire que transitoire, faite pour le moment où les élections allaient avoir lieu. Or si, au 17 mars 1848, l'auteur de la Charte reconnaissait inamovibles les magistrats de l'île de Sardaigne, il ne pouvait porter un jugement différent sur ceux des États de terre-ferme.

Ces diverses considérations me font donc rejeter le projet de loi qui nous est présenté, en y substituant une déclaration explicite, qui fixe à la date du Statut l'époque à laquelle a commencé l'inamovibilité des juges prononcée par l'article 69.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Porrò adunque ai voti la chiusura della discussione generale su questo progetto di legge.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione sul progetto di legge sulla inamovibilità dei giudici;

2° Discussione per prendere in considerazione la proposta del deputato Barbier.

TORNATA DEL 2 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Urgenza della petizione 1595 — Omaggi — Invio di stampati dal ministro dell'Interno — Relazione di elezioni — Annullamento di quella di Thonon ed approvazione di quella del collegio di Cavour — Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'inamovibilità dei magistrati — Discorso del deputato Gustinelli in appoggio del progetto ministeriale — Opposizione a questo dei deputati Antonio Jacquemoud e Airenti — Opinioni dei deputati Cavour e San Martiuo — Schiarimenti e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni del deputato Pescatore, relatore della Commissione — votazione ed approvazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

BUTTINI, segretario, legge il verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1591. Paoletti Alessandro, della Spezia, asseverando esistervi nel sale che si vende del vetriolo ed altre materie eterogenee, rappresenta, oltre al male che ciò arreca alla salute, il pregiudizio che si va radicando presso quella popolazione che tale mescolamento sia fatto ad arte, e sia una causa del colera, si raccomanda per energiche e pronte disposizioni della Camera onde far cessare siffatto inconveniente prodotto da chi è incaricato dal Governo di vendere il sale.

1592. Il sacerdote Perotti Giacomo, di Castellamonte, fa alcune osservazioni tendenti a comprovare la necessità che lo svincolamento delle cappellanie e benefici semplici di patronato laicale abbia pure effetto per tutti gli altri benefici, la cui esistenza ravvisa sfavorevole sotto il rapporto morale, religioso ed economico.

1593. Borghese Carlo fa richiami sulla disposizione di una circolare della guerra (numero 417) del 28 marzo 1848, riflettente la ritenzione delle paghe dei militari veterani ed invalidi che trovansi in congedo o addetti alle fortificazioni e fabbriche militari.

1594. Florio Carlo Luigi, di Torino, rappresenta la convenienza che ai segretari di giudicatura sia nella nuova legge sulla guardia nazionale commesso l'ufficio di segretari dei Comitati di revisione e dei Consigli di disciplina, accordando loro uno stipendio sui fondi di detta guardia.

1595. Carretta Paolo, con altri 15 avvocati di Torino, invita la Camera ad eccitare il ministro di grazia e giustizia a riprodurre il progetto di legge stato presentato il 13 scorso febbraio, ma non discusso per l'avvenuto scioglimento della Camera, tendente a rendere libero il patrocinio presso il magistrato di cassazione a tutti gli avvocati.

1596. Azigliano Luigi, Ferrero Carlo, Moletti Giuseppe e Bellotti Giuseppe, abitanti in Verrua, chiedono che vengano puniti gli avvocati che si assumono il patrocinio di cause affatto destituite di ragioni, e che i magistrati i quali pronunciano sentenze ingiuste siano rimossi dai loro impieghi e tenuti ai danni verso le parti; chiedono pure siano modificati gli articoli 1474, 1476 del Codice civile.

1597. Redis Caterina, di Godiasco (Voghera), porgendo lagnanze contro quel giudice per un processo che allega ingiusto, stato intentato nel 1845 a suo marito, accusatore di quel mandamento, e per cui dovette subire nove mesi di carcere, chiede riparazione dei danni sofferti, e che cessino le continue vessazioni a cui tuttora va soggetta.

1598. Lucchesi Pietro, di Genova, rassegna un progetto di legge tendente a rimediare alle attuali pubbliche calamità.

1599. Lo stesso Lucchesi presenta un secondo progetto di legge sulle pensioni.

1600. Il medesimo presenta un terzo progetto di legge, tendente a far amare e rispettare il Governo nei suoi funzionari.

1601. Paoletti Alessandro, di Pitelli, comune d'Arcola (provincia di Spezia), eccita la Camera a provvedere per la più pronta ricostruzione dei ponti in legno sui rivi degli stagni

denominati Foscare e Fossamestra presso il mare, dichiaro la presente petizione di tutta urgenza.

APPELLO

NOMINALE

PRESIDENTE La Camera non essend in numero si procede all'appello nominale

(Risultano mancanti i seguenti deputati):
 Della — Bes — Bora — Botta — Brofferio — Burier —
 Cadelli Carlo — Cavari — Fer — Fiorani — Frastri —
 Gillo — Gauditi — La Mamma — Marabona — Pirelli, mi-
 nistro — Rissard — Di San Martino — Poffi — Puzio —
 Sali — Stajori — Sola Carlo

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE Il generale Alberto Della Mamma fa omaggio alla Camera di alcuni riscontri, da esso pubblicati, alle interpellazioni fatte sul suo conto dal deputato Asproni nella seduta del 5 settembre scorso

Il ministro dell'interno comunica per gli uffici della Camera 20 esemplari delle istruzioni date dalla Commissione pel ricevimento delle spoglie di Carlo Alberto

La Camera essend ora in numero mette ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente

(La Camera approva)

I deputati Pera e Martelli chiedono sia prolungato di 6 giorni il loro congedo adducendo il motivo d'essere stati incaricati dal municipio d'Alessandria d'ricevere le spoglie di Carlo Alberto

(La Camera approva)

SULLI Donarò che la Camera dichiari d'urgenza la petizione 1591.

I motivi dell'urgenza esordiscono giustificati dall'utilità di provvedere all'istruzione pubblica che sarebbe compromessa qualora il veridico fosse veramente commesso al sile, come si accenna in questa petizione, ed anche per evitare che i sospetti che si hanno sul contegno o vengano anche da ciò avvalorati, siccome afferma il petizionario, romagnolo le nasse si facili a credere al nefizio ed agli urtoi.

(La Camera dichiara l'urgenza)

FULLI. Io direi che fosse dichiarata d'urgenza la petizione 1595 dell'uspettala caprettini avvocati di Torino affinché sia tolto quel privilegio concesso ai poteri di patrocinare le cause davanti al magistrato di cassazione. Perchè questo privilegio torna adanno d' altri delinquenti avvocati, ed anche adanno degli stessi delinquenti. Un delincente, il quale abbia avuto una causa presso un avvocato di Torino che l'abbia trattato bene prima, o venga portata ranti il magistrato di cassazione, è d'obbligo che questo avvocato non sia ammesso a patrocinare ranti tale magistrato, d'istituendola allo studio d'un altro avvocato, il che porta seco doctriano maggior ritardo nella spedizione della causa. E poi questo anche un desiderio pressochè di tutti gli avvocati che godono di questo privilegio che il medesimo cessi a favore dei loro colleghi.

Proprio però la Camera avd'er debetare d'urgenza questa petizione

COLLA Io appoggio la domanda dell'onorevole pequirante, poichè riconosco l'urgenza che sia tolto di mezzo questo privilegio

Io stesso orato di far parte di quel numero che furono

scelti a patrocinare avanti la Corte di cassazione, riconosco non lieve l'inconveniente di sì colosa distinzione fra i nostri colleghi. Quanto più presto si potrà togliere di mezzo tale inconveniente, tanto più potranno tutti godere di tale beneficio

Io spero che l'attuale nostro Ministero vorrà aprire all'istanza e riprodurre la legge che già era proposta nell'ultima Legislatura. Che se ciò non si facesse, allora io stesso verterei dell'iniziativa che è data ad ogni deputato, anzitutto al Ministero che presenterò un progetto di legge a tale riguardo per toire di mezzo tale privilegio

In conseguenza mi unisco all'onorevole pequirante signor Ruffi acciò questa petizione venga dichiarata d'urgenza

DEMARCHETTA ministro di grazia e giustizia Il Ministero sta effettivamente occupandosi per presentare una legge alla Camera tendente a togliere quella differenza che è presentemente introdotta tra quegli avvocati che sono ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione e quelli che ne vanno esclusi. Il motivo del ritardo non proviene dall'essersi sentita questa opportunità occasione per vedere se non fosse più conveniente l'introdurre anche avanti il magistrato di cassazione il ministero di caudici per il raggio e comunicazione delle carte

Si sa che questo raggio delle carte e la comunicazione dall'una all'altra parte dei litiganti è cosa gravosa agli avvocati. D'altronde anche per di più pare che sia di maggior sicurezza se questa parte che riflette le carte e la confidabilità delle carte stesse sia lasciata al ministero di caudici.

In conseguenza, tanto che saranno compiuti gli studi di queste parti per vedere se debbano o no introdursi anche i procuratori avanti il magistrato di cassazione, potrà in allora secondo il desiderio dei petenti, procurarsi che gli avvocati che hanno un decente di servizio possano essere ammessi indistintamente a patrocinare ranti il magistrato di cassazione

PRESIDENTE Metto ai voti la domanda di urgenza per la petizione 1595

(La Camera approva)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE Se vi hanno relazioni di desideri in proposito invito i relatori alla ringhiera

FEZASCO relatore del VI ufficio, il collegio elettorale di Thron si radunò il 16 settembre, diviso in due sezioni: la prima a Thron, la seconda a Douvère

La sezione di Thron dopo regolarmente fondata l'ufficio ed eletto a suo presidente il signor De Smetz, venne allo squilibrio del deputato

Di 320 elettori descritti furono presenti 120; 63 andarono per il barone Favat, 54 per l'avvocato Panet; dei voti si partirono in altri due candidati, uno fu annullato

La sezione di Douvère dopo regolarmente a presidente dell'ufficio il signor Guyot, sindaco di quel luogo

Di 303 elettori descritti concorsero 73 dei quali 26 favorirono il barone Favat, 26 l'avvocato Panet, 1 l'avvocato Dessix senza designazione di nome

La ricognizione generale di voti del collegio si operò il giorno appresso, 17 settembre, alle 9 del mattino, tanto che il presidente della sezione di Douvère portò i voti della sua sezione all'ufficio di quella di Thron. E fatto lo spoglio risultò che il barone Favat ebbe voti 109, l'avvocato Panet 80, l'avvocato Dessix 1.

Niuno avendo conseguito il numero legale dei voti, deliberò l'ufficio si cimentassero insieme i due più favoriti, barone Favrat ed avvocato Ramel.

Ma nel fermare il tempo del secondo squittinio qui nacque una difficoltà. D'ordine ministeriale l'intendente del Chiablese stabiliva per lo stesso giorno 17, e non per la domenica seguente, il secondo squittinio. Ma i due presidenti e l'intero ufficio della prima sezione di Thonon, considerando che mancava il tempo ad un'operazione siffatta, strettezza resa più forte dalla distanza (circa dieci miglia piemontesi) dei capoluoghi delle due sezioni, e che d'altra parte non poteva gran fatto nuocere l'ordine contrario dell'intendente o del Ministero, poichè nel caso loro comandava l'impossibile, s'avvalorarono del decreto del 30 giugno; e sovra quello stabilirono il secondo squittinio per la domenica 23 settembre. Di queste cagioni d'impossibilità e del giorno 23, posto al secondo cimento elettorale, vennero avvertiti gli elettori con polizze stampate del 17, ove leggonsi i nomi d'ambo i presidenti Sonnaz e Guyot; e al Ministero fu trasmessa la minuta delle polizze colle due firme che, raffrontate ad altre, posso dichiarare originali.

Però il 23 settembre si radunò la prima sezione del collegio di Thonon. Furono presenti 140 elettori; il barone Favrat ebbe 70 voti, l'avvocato Ramel 69; una scheda fu annullata.

Restava a conoscere dal signor Guyot il secondo voto di Douvaine, ed a tale effetto il giorno appresso si convocavano gli elettori della prima sezione. Quand'ecco entra nella sala elettorale di Thonon il medico Rieux, primo scrutatore di Douvaine, che, interrogato dal presidente De Sonnaz perchè il signor Guyot il quale, come presidente della seconda sezione era intervenuto il 17 allo spoglio generale del primo voto, non venisse lui anche in quel giorno, risponde: nulla essersi fatto a Douvaine il 23; lui, come scrutatore, in assenza del Guyot, avere presieduto alla seconda sezione il 17; quindi presenta un piego al De Sonnaz con entro una protesta per ciò che era passato a Douvaine. Il presidente e l'ufficio della prima sezione giudicarono non essere di loro spettanza quanto accadeva nella seconda; disconobbero il signor Rieux qual presidente, rifiutarono il piego, dissero illegale la tornata della sezione elettorale di Douvaine il 17, e senza altro promulgarono a deputato di Thonon il barone Favrat.

Questo intanto era accaduto a Douvaine. Il 17 settembre si radunava nel mattino l'ufficio di quella sezione, e nell'assenza del presidente Guyot, che trovavasi a Thonon per lo spoglio generale del primo voto, eleggeva Rieux, primo scrutatore, a presidente novello. Così ricomposto l'ufficio, davasi mano al secondo squittinio, operato da 47 elettori, dei quali 33 si dichiaravano pel barone Favrat, 14 per l'avvocato Ramel.

Il processo verbale era inviato lo stesso giorno al presidente della prima sezione, che lo respingeva al signor Rieux, adducendo che il presidente della prima sezione non poteva comunicare colla seconda, fuorchè per mezzo del suo vero presidente, cioè dell'antico.

In questo venivano sparsi agli elettori i cartelli d'invito dei due presidenti Sonnaz e Guyot pel secondo squittinio del 23. Ed in quel dì congregavasi la terza volta l'ufficio elettorale di Douvaine. Il quale avendo già fatto il secondo squittinio, il 17 dichiarava non potersi contravvenire agli ordini dell'intendente, che stabiliva pel 17 la seconda votazione, ordine già pubblicato dal sindaco ed affisso alla sala elettorale. Il presidente Guyot, partito alla volta di Thonon il 17, non essendo ritornato a Douvaine alle 11 del mattino,

ciò abilitava l'ufficio a procedere senza di lui al secondo voto; questo domandare gli elettori presenti, molestati dallo scioperio e dalle spese, per tutto ciò quegli ufficiali della sezione di Douvaine protestavano non verrebbero al terzo voto se non spinti da una decisione del Consiglio dei deputati; intanto se ne starebbero al processo verbale del 17.

Da questo secondo squittinio, tra le due sezioni di Thonon e di Douvaine, il barone Favrat ebbe 103 voti, l'avvocato Ramel 83.

L'ufficio VI pose a severa disamina questi atti del secondo squittinio del collegio di Thonon.

Vide primamente che l'ufficio della prima sezione, siccome di parte del collegio, non poteva per niun conto, trascurando il diritto elettorale di Douvaine, ed anzi rimandando al signor Rieux il processo verbale del secondo squittinio, come risulta dagli atti, valersi dei soli voti della prima sezione per dichiarare deputato il barone Favrat, a ciò troppo contrastando l'articolo 87 della legge elettorale.

Vide che se il decreto ministeriale partecipato al sindaco dall'intendente, e dal sindaco reso pubblico con un bando senza data, ma apparentemente anteriore alla prima votazione, era tale da indurre nell'animo di alcuni elettori di Douvaine che il secondo squittinio sarebbesi operato il 17; non perciò senza l'ordine del presidente definitivo poteva congregarsi quella sezione, e molto meno valendosi della sua assenza, della quale sapeva ognuno la giusta cagione, poteva procedere all'elezione di un nuovo presidente.

Vide che se al bando del sindaco acquistava maggior forza la qualità del signor Guyot, sindaco di Douvaine, e poscia presidente della seconda sezione, tuttavia per essere in una copia unica pubblicato quel bando, ed affisso alla porta soltanto della sala elettorale, non è credibile che gli elettori di Douvaine fossero generalmente avvisati di radunarsi il 17 al secondo squittinio; d'onde fu che a questo concorsero 47 elettori, e al primo 75.

Vide che nel verbale del 17 della seconda sezione, ove è detto che il presidente della prima avesse istruito l'ufficio di Douvaine della necessità di mandare a partito i candidati Favrat e Ramel, usciti con maggior favore, quelle parole sono impugnate dal presidente di Thonon in sua lettera del 18 al signor Rieux; e questi, insieme co' suoi, non diè neanche un cenno di risposta a quella mentita nella protesta del 23 settembre; d'onde appare che il secondo squittinio di Douvaine, pure da questo lato importantissimo, posa in falso.

L'ufficio VI, veduto tutto questo, e giudicando complessivamente le operazioni del collegio di Thonon, m'incarica di proporvi, o signori, che annulliate l'elezione del barone Favrat.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio VI per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Thonon. (La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. A richiesta di alcuni presidenti degli uffici, mi corre debito d'invitare questi a volersi occupare assiduamente del progetto di legge sulla guardia nazionale, onde possano essere nominati i commissari prima che siano gli uffici rinnovati.

Il signor deputato Montezemolo chiede egli pure un congedo di giorni 20, che dice essergli indispensabile per cagione di salute e per affari.

Consulterò la Camera se intende accordargli questo congedo.

(La Camera accorda.)

CAVOUR. Io pregherei il signor presidente onde la Camera d'or innanzi possa dare un voto più illuminato sulle domande di congedi, a voler indicare quanti sono i deputati attualmente in congedo. È un risultato statistico che mi pare di qualche utilità e di qualche importanza.

PRESIDENTE. Debbono all'incirca essere presenti 124 o 125 deputati. I congedi poi che sono stati dati ascendono a 22.

CAVOUR. Allora convien dire che vi sono ben molti che se lo sono preso da per sé.

PRESIDENTE. Ve ne sono molti che non sono ancora comparsi alla Camera.

CONTINUAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

SOLA GIOVANNI, relatore del III ufficio. Collegio elettorale di Cavour e Vigone. Elezione dell'avvocato Luigi Portis.

Iscritti 499, dei quali, divisi in due sezioni, intervennero alla prima votazione 261 in complesso; e votarono 98 pel medico Giuseppe Plochiù, 78 pel l'avvocato Luigi Portis, presidente della prima sezione, 73 pel luogotenente colonnello Arduino, di cui il nome di battesimo non si riscontra nei verbali d'elezione; andarono dispersi od annullati i voti degli altri elettori.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza assoluta nel senso della legge, si divenne al 23 spirato settembre alla votazione di ballottaggio tra il medico Plochiù ed avvocato Portis, siccome quelli che avevano riportato maggior numero di suffragi; ed a questa seconda votazione presero parte nelle due sezioni 227 elettori, dai quali l'avvocato Portis ottenne voti 152, e ne conseguì soli 73 il medico Plochiù; cosicchè l'avvocato Portis fu proclamato deputato di quel collegio.

Più richiami da vari elettori della prima sezione convocati in Cavour vennero mossi contro quest'elezione.

Primieramente nell'atto che stavano per consegnarsi alle fiamme i bollettini della prima votazione, sorge un elettore a protestare contro la pratica dell'ufficio che avesse ritenuti per valevoli parecchi bollettini sui quali non leggevasi alcun nome di battesimo, ma i soli cognomi e qualità di dottore o medico Plochiù, di avvocato Portis, di luogotenente colonnello Arduino, ed insta che tali bollettini venissero separati ed inseriti al verbale, onde fosse poi dalla Camera decisa la questione della loro validità. L'ufficio separò ed inserì al verbale, parafrasi da tre de' suoi membri, detti bollettini che assumono ad 82, e concernono 34 l'avvocato Portis, 26 il medico Plochiù, e 22 il luogotenente colonnello Arduino, e contrappose ad un tempo che se aveva applicati all'avvocato Portis ed al medico Plochiù rispettivamente e come validi quei bollettini, ciò avea fatto perchè nelle precedenti elezioni e nella stessa creazione dell'ufficio già erasi così praticato, e perchè d'altronde non si conosceva altro medico Plochiù, nè avvocato Portis, oltre ai sunnominati.

È a notarsi che ove nulli fossero stati dichiarati quegli 82 bollettini, il ballottaggio avrebbe dovuto seguire tra il medico Plochiù, a cui sarebbero rimasti 72 voti incontestati, ed il luogotenente colonnello Arduino, che sarebbe rimasto con 31 voti validi, esclusivamente all'avvocato Portis che non avrebbe più conservato che voti 44.

Successivamente tre altri elettori protestarono contro la validità dell'operazione dell'elezione, perchè contro il disposto dell'articolo unico del decreto reale 28 agosto ultimo, gli elettori del mandamento di Vigone componenti la seconda sezione, si fossero riuniti in Vigone anzi di convenire pure nel luogo di Cavour ove erasi congregata la prima sezione.

In terzo luogo uno degli scrutatori della sezione prima, dopo l'abbruciamento dei bollettini dell'ultima votazione, si richiamò perchè gli altri membri dell'ufficio, non ostante le sue proteste, avessero dopo il primo appello, e pria che si procedesse al secondo, ammesso più elettori a votare a misura che si presentavano in tale intervallo senza essere stati chiamati, e ne avessero ammessi alcuni altri anche dopo la seconda chiamata; perchè inoltre la prima sezione per l'operazione del ballottaggio non fosse più stata riunita nella stessa chiesa in cui la era stata per la prima votazione; e perchè ancora la votazione ultima fosse stata protratta al giorno 23 settembre contro il disposto della circolare ministeriale del 3 stesso mese.

Per ultimo l'autore della prima protesta insorse nuovamente, reclamando contro l'operato dell'ufficio che avesse dato alle fiamme alcuni bollettini su cui eransi elevate contestazioni perchè non portavano in precise lettere i cognomi Portis e Plochiù, ma invece le leggende *Porte, Portiti, Prochiù*.

Su questi ultimi richiami l'ufficio della prima sezione faceva osservare che nessun elettore era stato ammesso a votare dopo che in seguito al secondo appello la votazione fosse dal presidente dichiarata chiusa, e che se taluno dopo e frammezzo alle chiamate era stato ammesso a votare, non fossesi fatto con ciò che seguire la pratica di tutte le precedenti elezioni, e segnatamente di quella della domenica allora ultima 16 settembre, ed onde non obbligare a ritornare un'altra volta alcuni elettori che dimoravano a non breve distanza dal luogo della riunione; che essendosi compita a notte avanzatissima l'operazione elettorale della domenica 16 settembre, per cui non si aveva più tempo di rendere avvertiti gli elettori per il domane, si dovette trasportare alla domenica successiva 23 settembre l'operazione del ballottaggio; che in tal giorno dovendosi celebrare la funzione delle 40 ore nella chiesa in cui fu tenuta il 16 la prima adunanza elettorale, dovette di necessità scegliersi altra chiesa per l'adunanza del 23; che infine, trattandosi soltanto di ballottaggio, non erasi creduto di tener conto dell'inesattezza d'ortografia nella scritturazione dei cognomi dei due competitori Portis e Plochiù.

L'ufficio III, considerando che, fintantochè non si ha prova che esisteva altro avvocato cognominato Portis, la sola possibilità di tal fatto non è sufficiente e legale motivo per invalidare come mancanti di sufficienti indicazioni della prima eletta i 34 bollettini dall'ufficio della prima sezione attribuiti all'avvocato Portis, malgrado non portassero alcun nome di battesimo per doversi differentemente invalidare tutti i bollettini per quante indicazioni portino di nomi, cognomi e qualità, perocchè sarebbe pur sempre possibile l'esistenza di altri soggetti a cui appartengono gli stessi nomi, cognomi e qualità;

Che coll'essersi la sezione seconda convocata in Vigone, ove già la era stata all'occasione delle precedenti elezioni di luglio, e non in Cavour, non si fece che eseguire le dichiarazioni ministeriali del 3 settembre scorso;

Che agli altri richiami rispondono bastantemente le osservazioni emesse dall'ufficio della prima sezione, e resiste la pratica di questa Camera;

Che gli atti delle operazioni elettorali risultano regolari e conformi al prescritto dalla legge, e che dalle prese informazioni consta non essere regio impiegato o funzionario l'avvocato Portis, mi dà l'onorevole incarico di proporvi l'approvazione della sua elezione a deputato del collegio di Cavour e Vigone.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'INAMOVIBILITÀ DEI GIUDICI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sulla legge tendente a dichiarare l'inamovibilità dei giudici.

La parola è al deputato Gastinelli.

GASTINELLI. Signori, io spero che la Camera mi sarà indulgente, poichè non abuso della facoltà della parola, se timoroso di veder prossima a tumularsi un'opinione la quale io credeva e credo conforme alla prima decisione che sia, rapporto a questa materia, dal seno del nazional Parlamento uscita, conformissima al vero senso ed al letteral tenore dello Statuto, alzo ancor io una voce di protesta in difesa della medesima.

Propugnatore per intimo mio convincimento dell'attuale inamovibilità dei giudici, purchè non di mandamento, alle condizioni prescritte dall'articolo 69 dello Statuto, in qualunque tempo abbiano quelle condizioni esistito, mi è forza perciò dipartirmi del pari dal progetto ministeriale che da quello della vostra Commissione.

Se io vi dimostrerò dove peccino, a mio avviso, le supposizioni di quei due progetti, io stimo che voi dubiterete della giustezza delle disposizioni alle quali questi riuscirono.

Qual è il supposto del Ministero?

Il Ministero, come risulta dal rapporto premesso al suo progetto, suppone che lo Statuto, costituendo la regola ed il diritto, non abbia data alcuna speciale norma rispetto a quelli tra i giudici che già erano stati eletti da più di un triennio o che stavano per compierlo quando si promulgava la legge. In altri termini il supposto del progetto ministeriale è l'omissione di un caso non contemplato nello Statuto.

Il supposto poi della vostra Commissione si è che l'articolo dello Statuto non contenga che un principio da attuarsi posteriormente per legge.

Ora, senza anticipare sulle ragioni che svolgerò nell'analisi dell'articolo dello Statuto in controversia, parmi che ad amendue queste supposizioni contraddicano i giudizi già emessi da questo Parlamento.

So che quei giudizi furono vari, diversi ed opposti tra loro, ma credo che i medesimi abbiano, in quanto alla presente questione, un solo ed un medesimo risultamento. La cosa non mi pare dubbia quanto al giudizio, il quale ammetteva nel seno di questa Camera i membri dei tribunali e dei magistrati. Voi intanto li ammetteste, o signori, perchè li credeste eligibili, perchè riteneste che spettasse loro la prerogativa dell'inamovibilità, nè questa prerogativa poteva loro spettare che in forza dell'articolo dello Statuto.

Dunque voi consideraste questo caso contemplato nell'articolo dello Statuto; voi consideraste che l'articolo dello Statuto contenesse una positiva disposizione. La cosa parmi ancora maggiormente chiara, nel contrario giudizio con cui voi respingeste dal vostro seno gli stessi membri dei tribunali e dei magistrati. Perciò è vero il dire che intanto li respin-

geste, in quanto che non li riconosceste eligibili, ed intanto non li riconosceste eligibili, in quanto che li credeste amovibili; e credeste perciò che il triennio voluto dallo Statuto si limitasse a quello compiuto sotto lo Statuto medesimo, e fosse esclusivo conseguentemente di ogni altro triennio precedente al medesimo. Così voi avete ancora un'altra volta ravvisato lo stesso caso come contemplato nello Statuto, così voi avete un'altra volta ravvisato nell'articolo dello Statuto non un mero principio da attuarsi per legge, ma una positiva disposizione. Ma il supposto della Commissione contraddice ancora, a mio avviso, al tenore stesso dell'articolo dello Statuto, qualunque sia il senso che voi vi vogliate a quell'articolo attribuire. Perciocchè havvi non un mero principio, ma una concrezione del principio e una positiva disposizione, dove noi veggiamo il principio concretato per qualificazione di persone, per qualificazione di condizioni e per qualificazione di tempo. Ma tanto è che nel medesimo articolo non è in genere pronunciata, non è in astratto guarentita l'inamovibilità all'ordine giudiziario, ma sono qualificate le persone a cui si dà quell'inamovibilità, *ai giudici non di mandamento*; sono qualificate le condizioni sotto a cui si concede quell'inamovibilità, *dopo l'esercizio di un triennio*; è qualificato, è designato il tempo in cui debbe concedersi sotto quelle condizioni a quelle persone l'inamovibilità, *sono inamovibili*. Ora dov'è concrezione di persone, dov'è concrezione di condizioni, concrezione di tempo, io non vi ravviso più un mero principio da attuarsi per legge, ma una positiva disposizione.

E dove ci trascinerrebbe il supposto della vostra Commissione, qualora si ammetta in quell'articolo dello Statuto un mero principio da attuarsi per legge? A questa conseguenza, io credo, che in difetto di questa legge che attui quel principio o in difetto di altra legge che la Commissione vostra creda ancora preventivamente necessaria, avverrebbe che quel principio rimarrebbe sempre alla condizione di mero principio, anche allorquando e la nomina e il triennio fossero avvenuti sotto lo Statuto stesso.

Le ragioni poi che invoca la Commissione all'appoggio di questa sua supposizione sono gli inconvenienti che ne deriverebbero qualora alcun'altra legge non precedesse l'attuazione di questo principio.

Invoca inoltre l'articolo 70 dello stesso Statuto. A tal riguardo è breve la mia risposta. Io non credo a quegli inconvenienti esagerati nella relazione della vostra Commissione; e il popolo e la storia mi sono testimoni siccome la magistratura abbia nel passato ben meritato dal paese, e mi è lecito arguire dal passato quello che sarà la medesima per l'avvenire.

Ma quando esistessero anche questi inconvenienti esagerati in quella relazione, io dico, o signori, che se noi ci vogliamo dispensati dall'osservanza di una legge per possibili inconvenienti, noi saremmo nel caso di invocar sempre questa dispensa, rapporto a qualunque umana istituzione che non può mai essere perfetta; perchè imperfezioni, a mio avviso, ci saranno finchè durerà l'umana generazione.

L'articolo 70 poi dello Statuto è invocato in questo senso, che cioè nel medesimo accennandosi a leggi riformatrici, organizzatrici dell'ordine giudiziario, si accenni siccome non sia ad attuarsi quel supposto principio che contemporaneamente ad altre leggi coordinatrici collo stesso. Sebbene fosse vera la premessa, io dubiterei della verità della conseguenza. Ma temo della verità stessa della premessa.

Come è invero concepito l'articolo 70 dello Statuto? Il medesimo contiene due parti: nella prima l'autore dello

Statuto non fa altro che conservare i magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti; questa è la parte ordinatrice. Nella seconda fa divieto che si deroghi a quell'organizzazione altrimenti che per legge; questa è la parte proibitrice. La parte ordinatrice certamente è lungi dal rafforzare il supposto della Commissione, perchè anzi mantiene l'attuale organizzazione; la parte proibitrice poi, non altro accennando se non che non possasi altrimenti che per legge derogare alla presente organizzazione, non giova al supposto della medesima.

Quindi io conchiudo che quel supposto non è fiancheggiato da ragione, nè da altre disposizioni dello Statuto, ed ha contro di sè il tenore dell'articolo suddetto ed il giudizio di questo stesso Parlamento.

Tuttavia, prima di partirmi dall'analisi di questo stesso articolo, credo dovermi soffermare sulla giustissima interpretazione data per altra parte dalla Commissione a questo stesso articolo, nel riconoscerlo cioè diretto non alle persone, non alla nomina o conferma delle medesime, come volle altri supporre, ma diretto invece all'ordine giudiziario, del che mi avverrà fra poco di avervi ad intrattenere.

Sia intanto fermo tra noi, costante e stabilito, non vertire in oggi la questione sur un caso dallo Statuto omissa o veramente sur un mero principio che debbasi per legge attuare; vertire invece la questione sulla sincera, autentica interpretazione di una statutaria disposizione.

Il che, se premeva di prestabilire a confutazione dei supposti del Ministero e della Commissione, preme stabilire tanto più nell'interesse del Parlamento, onde sia conosciuto il vero stato della questione su cui è chiamato a pronunciare.

Comprendo l'altezza della nostra missione, comprendo siccome spetta al potere legislativo di interpretare autenticamente la legge, ma so che, se vi può essere una interpretazione giusta, sebbene non autentica, così si può dubitare talvolta della giustizia di una autentica interpretazione.

Quindi appare la sollecitudine, lo studio con che dobbiamo accostarci all'esame di quell'articolo, acciocchè l'interpretazione nostra sia veramente espressiva del senso, espressiva del tenore medesimo.

Qual è il senso, qual è il tenore dell'articolo 69 dello Statuto? Ecco la questione legittima.

Molto si è disputato, o signori, sugli inconvenienti inseparabili da qualunque delle due interpretazioni che si vogliono a questo proposito adottare. Io non rigetto, o signori, le ragioni di convenienza, ma le medesime, a mio avviso, chiariscono anzi ciò che sarebbesi dovuto disporre, non chiariscono sempre ciò che si è realmente disposto.

Tuttavia pesate pure ad equa bilancia le ragioni di convenienza, di parte ed altra addotte, acciocchè veggiamo anche sotto a questa considerazione da qual lato sia la preponderanza. Dal lato dell'affermativa interpretazione in favore dell'inamovibilità dei giudici attuali si sono fatti valere gli inconvenienti che nascerebbero qualora lo Statuto mancasse della sua piega e perfetta attuazione, qualora non coesistesse col medesimo la cautela data alle franchigie liberali, qualora i cittadini non avessero la salvaguardia dei loro diritti nella inamovibilità ed indipendenza dei magistrati, qualora questi non avessero un rafforzamento all'adempimento dei loro doveri sotto quest'egida salutare. Dal lato opposto poi si sono fatti valere tutti gli altri inconvenienti che la vostra Commissione ampiamente riportava nella sua relazione, cioè il difetto dei mezzi repressivi e dei mezzi preventivi onde riparare agli abusi possibili di quell'inamovibilità, onde ottenere ve-

ramente lo scopo prefisso dallo Statuto. Ebbene, o signori, io credo che stando solo a questa discussione, noi dobbiamo accostarci al lato dove sono minori gli inconvenienti.

Ora è evidente che dal lato degli inconvenienti che militano per la parte negativa si può andare al riparo dei medesimi (per quanto riguarda i mezzi repressivi) con una pronta ed opportuna legislazione; quanto poi ai mezzi preventivi, signori, io credo che i medesimi non assai si concilino col sistema costituzionale, il quale non tende ad inceppare la libertà di azione, contento di reprimerne gli abusi.

D'altronde la tema di questa stessa repressione può sopprimere a quanto possa mancare in quella prevenzione dei mezzi. In concreto, se potè alla religione del Re surrepirsi alcuna nomina di magistrati od inetti od indegni, il tirocinio di un triennio dovette constatare questa inettezza od indegnità. Se non ostante questo tirocinio alcun infetto membro fosse ancora rimasto nella magistratura, il tempo decorso dalla promulgazione dello Statuto all'osservanza del medesimo poteva preciderlo e lo si precise. Il Ministero stesso mi è testimonia nel suo rapporto che le riforme personali che egli crederèbbe occorrere sono di pressochè niun momento.

In faccia a maggiori inconvenienti gli è pur forza sopportare i minori, e se attendiamo la perfezione in ogni ordine di cose, non sarà bastevole un tricennio, non che un triennio.

Aggiungete che la giustizia si amministra collettivamente da quei tribunali e magistrati; sicchè il possibil difetto ad alcun membro è dalla virtù del corpo sanato e ricoperto.

Del resto l'attitudine e l'onestà, ecco le due condizioni essenziali del magistrato.

Quanto alle opinioni politiche, io credo che un magistrato nominato dal Re non debba, non possa avere altri sentimenti che quelli che ispiravano il magnanimo Principe, il quale dopo aver formato i suoi figli alla vita civile, gl'informava eziandio alla vita politica.

Se fu alcuna aberrazione nella magistratura, questa non doveva sopravvivere e non sorvisse all'osservanza dello Statuto.

Quanto poi alle altre opinioni che si dividono il campo della politica, io credo sia desiderevole che il magistrato viva in un'atmosfera superiore al turbine vorticoso delle politiche agitazioni; io credo che il magistrato debba tenere uguale la bilancia fra il conservatore ed il radicale, e che siccome a lui debbe essere indifferente l'individuo, così gli debba essere indifferente qualunque politico colore dello stesso.

Aggiungete ora, o signori, ai maggiori inconvenienti dal lato della negativa interpretazione, che voi lasciate all'arbitrio del Ministero di render illusorio o di ritardare indefinitivamente lo stesso triennio del tirocinio sotto allo Statuto, ov'egli a suo grado possa, voglia tramutare i membri della magistratura con improvvide promozioni, trasposizioni ad altri e diversi uffici, e vedrete siccome pesati colla massima imparzialità gli inconvenienti che stanno per l'una e per l'altra interpretazione, sarebbe pur forza inclinare a quella che molto minori e molto più riparabili in sè ne comprende.

Del resto, come io diceva dapprima, queste ragioni di convenienza ci chiariscono anzi di ciò che si sarebbe dovuto statuire; per conoscere appieno quello che si è realmente statuito, noi dobbiamo addentrarci nell'analisi dell'articolo stesso colla scorta delle leggi di sana interpretazione.

Io qui riassumo alcuni principii, e sono: che non è lecito d'apporre, nè di sottintendere condizioni là dove la legge non ha condizionato; che non è lecito di distinguere là dove la legge non ha distinto; che non è lecito di restringere là

dove la legge non ha ristretto. Premessi questi principii, osservo che l'articolo 69 dello Statuto ha qualificato le persone a cui concede l'inamovibilità, e ad un tempo le condizioni sotto alle quali concede quest'inamovibilità stessa. Queste condizioni sono: *la regia nomina ed il tirocinio di 3 anni*. Ora, perchè vorrem noi apporre una terza condizione, ove non è dall'articolo richiesta, ed è a dire che questa nomina e questo tirocinio abbiano avuto luogo sotto il regime costituzionale anzi che prima del medesimo? Perchè vorrem noi distinguere dalla nomina, dall'esercizio anteriore, la nomina, l'esercizio posteriore, dove la legge non distingue? Perchè vorremmo restringer noi dove la legge non restringe? E acciocchè il mio argomentare sia più piano, credo dovere, come altra volta, disunir queste stesse condizioni, non nel senso che mi fu apposto da alcuno, che cioè io mi scordi la loro coesistenza, ma acciocchè si veda maggiormente come procede la forza del mio argomento. Analizzando l'una distintamente dall'altra queste due condizioni, la prima che si affaccia è la nomina regia. Ora, se lo Statuto si fosse limitato a questa, è evidente che le stesse ragioni di convenienza che ora si fanno valere per esigere che il tirocinio segua sotto lo Statuto, sarebbero potute far valere per esigere che la nomina fosse seguita sotto lo Statuto stesso.

E tuttavia, o signori, queste ragioni non si sono mai messe in campo in alcune nazioni in cui ci fosse questa sola condizione; siccome presso a noi, io credo che quanto a detta nomina non si sieno seriamente le medesime poste in discussione per esigere che la stessa nomina avvenisse sotto allo Statuto. Relativamente a questa prima delle due condizioni, io accennava altre volte alla Costituzione francese, la quale, a cagion d'esempio, non ritiene che questa sola condizione; e ben ci sarebbe stato ugualmente occasione sotto a quella disposizione di pretendere alle stesse distinzioni, alle stesse sottocondizioni, per le stesse e medesime ragioni. Poichè, o signori, i giudici nominati sotto la ristorazione non doveano presentare le stesse guarentigie che i giudici nominati sotto la rivoluzione; e ciò è ancor di vantaggio che il passaggio dalla ristorazione alla rivoluzione non fu un passaggio dall'una all'altra forma di reggimento sotto allo stesso principe; ma invece dovette la nazione francese per riconquistare i suoi diritti ed i suoi colori cacciar in bando tre generazioni di re. Era conseguentemente maggiore la ragione ancora di invocare questa condizione, di esigere questa distinzione che non presso di noi, dove il medesimo principe, avendoci prima informati alla vita civile, ci informò alla vita politica. È dallo stesso principe che emanarono presso noi le nomine a quelle magistrature prima e dopo lo Statuto, dallo stesso principe il quale ci ha concesso lo Statuto, che la nazione tutta ha giurato, e che volle qual nuovo Licurgo morir esule in estranei lidi, perchè durasse eterno presso noi lo Statuto, che giurava per mezzo de'suoi rappresentanti la nazione, la qual non muore, e cui niuno poteva omai svincolare da quel giuramento.

Ancora, o signori, questa pretesa aggiunta di condizione allor parrebbero con alcuna più plausibil ragione poter invocare, quando l'altra condizione espressa dallo Statuto del tirocinio d'un triennio non avesse somministrato ulteriore guarentigia. Ma volere che il pretesto di questa ultima guarentigia dia luogo a condizionar questa stessa, a distinguere tra la sua esistenza antecedente o posteriore allo Statuto, questo è ciò che nullamente puossi ammettere contro il tenore dello Statuto, che non accenna ad alcuna simile distinzione, ad alcuna simile aggiunta di condizione.

Udiam tuttavia le eccezioni in contrario.

La prima si è derivata dall'articolo 70 dello Statuto. Si è preteso dietro quell'articolo arrischiare che veramente la nomina regia avvenuta prima dello Statuto sia stata col medesimo confermata. E poichè l'articolo suddetto dispone che i giudici, i tribunali, i magistrati attualmente esistenti sono conservati, si è voluta arguire una conferma delle persone dei giudicanti, i quali avevano una nomina regia che precedeva lo stesso Statuto. Ma i termini ed il senso dell'articolo dello Statuto si oppongono troppo evidentemente a questa interpretazione, perciocchè ivi non si nominano i membri dei magistrati, i membri dei tribunali, ma i magistrati, ma i tribunali. È dunque il corpo che è confermato, sono gli ordini che sono confermati; non sono confermate le nomine, non sono confermate le persone. Inoltre la parte proibitrice è chiara maggiormente, perciocchè, in sequela di quella conferma, si dispone che non si possa derogare alla organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. Ora è evidente che qui è caso di organizzazione giudiziaria, qui è caso del corpo dei magistrati, perciocchè qui si invoca una legge necessaria per queste riforme, che non sarebbe necessaria per una semplice rimozione di un membro, pendente massime l'amovibilità del medesimo. Si è del pari obbiettato, quanto alla condizione del triennio, che questo triennio avanti allo Statuto non dava diritto ad alcuna inamovibilità, perciocchè prima dello Statuto non era luogo a questa prerogativa, che conseguentemente non poteva dar diritto a questa stessa inamovibilità che dopo lo Statuto stesso. Ma osservo che il triennio non è propriamente un elemento di diritto; il triennio non è che una condizione voluta dalla legge; il diritto è dalla legge. Non è qui questione di alcun possesso o quasi; non si danno qui azioni conservatorie del possesso o quasi; all'ultimo istante del triennio è ancora il giudice nelle stesse condizioni in cui era al primo istante del triennio medesimo. Compiuto il triennio, compiuta la condizione, sottentra la legge, la quale allora ne garantisce l'inamovibilità. Quando per conseguenza ci si oggetta che il giudice nominato anteriormente allo Statuto non era che in uno stato precario, che a beneplacito del sovrano e che in un momento si vorrebbe da noi immutata la sua condizione, rispondiamo che anche sotto allo Statuto e prima dell'adempimento di quelle condizioni, rimane il giudice in pari o simile stato, quanto al potere esecutivo, e che solo all'istante in cui si compiono le condizioni, a quell'istante solo sottentra il diritto della legge, sottentrano le franchigie costituzionali.

Quindi quest'obiezione cade da per sè stessa.

Io ho diviso da principio quelle condizioni richieste dallo Statuto; ora riunendole, o signori, se sarebbe illegale il sottintendere una condizione, l'invocare una distinzione, dove la legge non condiziona, non distingue, quanto è più illegale che nel complesso di due condizioni o vogliasi in una condizione bipartita, come nel nostro caso di nomina regia e di tirocinio di un triennio, si voglia questo complesso di condizioni, questa condizione bipartita misurare diversamente, e per l'una parte sottintendere una condizione, una distinzione che per l'altra non si sottintende. È questa, a mio avviso, una piucchè arbitraria interpretazione, e contraria ai principii di logica e di legge. Penetrato, o signori, e consciamente penetrato della verità dell'assunto che io sono venuto fin qui sviluppando, non posso a meno che respingere il progetto del Ministero, non meno che quello della vostra Commissione.

E che vi propone infine questa Commissione stessa? Non altro, a mio avviso, che di torre ogni scrupolo che ancor tenesse sospeso il Ministero nelle rimozioni, mutazioni, traspo-

sizioni dei membri della magistratura, non per un breve e determinato tempo, siccom'era almeno nel ministerial progetto, ma per quanto dura a compiersi il triennio dall'osservanza dello Statuto, o meglio per quanto indeterminato intervallo di tempo possa trascorrere alla promulgazione di quelle leggi che la Commissione crede dover precedere alla stessa attuazione del principio ch'ella solo riconosce nell'articolo dello Statuto di che è controversia. Se vi par giusto dare questo arbitrio al Ministero, sciogliergli in tal guisa le mani, rimovergli ogni sorta di freno, ebbene, votate quel progetto.

Io per me lo respingo assolutamente.

JACQUEMOUD ANTONIO. Messieurs, dans la séance du 7 août passé j'ai cru établir d'une manière péremptoire, par des raisons puisées dans le cœur du sujet, que le triennium d'exercice des magistrats devait partir de la date de la mise en vigueur du Statut. Je ne reviendrai point en cette discussion sur ces mêmes arguments, pour ne pas me répéter inutilement, ni fatiguer l'attention de la Chambre. Si mon appréciation ne m'a pas trompé, le Parlement, prenant en considération les raisonnements développés au sujet incidentel de l'admission des magistrats dans cette enceinte législative, me semblait avoir dès lors préjugé la question définitive de l'inamovibilité, qui est mise aujourd'hui sur le tapis. Je me bornerai donc ici à des observations qui seront, pour ainsi dire, en dehors du fond précis de la question, observations d'un grand poids pourtant qui corroborent les preuves intrinsèques fournies dans la séance du 7 août.

Avant tout, je ferai remarquer que les opinions relatives à l'inamovibilité des juges se réduisent à trois : 1° celle des députés qui veulent, dans leur mode d'interprétation, que l'inamovibilité soit déclarée d'une manière absolue dès aujourd'hui ; 2° celle des députés de la gauche qui pensent qu'aux termes du Statut l'inamovibilité des magistrats est subordonnée à un triennium d'épreuve constitutionnelle qui ne doit finir que le 8 mai 1851 ; 3° celle enfin du Ministère qui, dans la loi par lui proposée, prenant un moyen terme entre les deux opinions précédentes, voudrait que l'inamovibilité des magistrats fût établie à partir du 1^{er} janvier prochain 1850.

Les deux premières opinions sont logiques, parce qu'elles sont le produit d'interprétation nette et foncière de la loi statuaire en un sens ou dans un autre tout opposé ; tandis que l'opinion du Ministère est illogique parce qu'elle est mi-partie de deux systèmes-contraires ; on pourrait l'appeler de l'électisme législatif. En prenant cette voie le Ministère a voulu employer un moyen de conciliation ; mais ce moyen est tout superficiel ; c'est de la conciliation qui ne concilie rien ; tous les inconvénients que la raison législative nous commande d'éviter subsisteraient dans le système du Ministère. Aussi, j'ai bien peur que le système ne soit condamné au triste sort de n'avoir pas un seul partisan et encore moins un seul orateur dans cette Chambre.

M. le ministre de la justice nous disait bien qu'il avait présenté sa loi pour enlever les doutes que l'interprétation avait fait surgir dans les précédentes Législatures. Je répondrai à M. le ministre que le doute n'a pas existé tout à fait comme il le pense. D'abord, sur trois Législatures, deux, les deux dernières, se sont prononcées nettement contre la consécration absolue et immédiate de l'inamovibilité. La première Législature, qui voulait cette inamovibilité sans la condition du triennium d'un noviciat constitutionnel, a pu faire prévaloir son vote dans le commencement de la Session ; mais, les députés partisans de cette opinion étant devenus

ensuite une minorité, il est manifeste que l'inamovibilité, si elle eût été présentée à la fin de cette première Législature, n'aurait pas passé par le fait du déplacement de la majorité qui eut lieu sur la fin de cette première Législature. Le déjugé de la Chambre n'est qu'apparent ; il y a ici une pure question de déplacement de majorité à laquelle il faut avoir égard pour juger sainement des choses. Chaque parti politique reste fidèle à ses opinions.

Il a été démontré dans la séance du 7 août que le législateur, en posant comme condition essentielle de l'inamovibilité un exercice de trois ans, n'avait pu avoir en vue qu'une épreuve libérale, un apprentissage constitutionnel qui servit de garantie. Cela posé, tout système qui tendrait à écarter le raisonnable temps d'épreuve, serait une violation de l'esprit du Statut, transgression que nous ne pouvons pas nous permettre.

Une observation que nos adversaires ne font pas, observation qui pourtant est essentielle à faire à l'égard de l'institution judiciaire comme à propos de toutes les institutions sociales, c'est que dans le passage d'un vieux régime à un régime nouveau, des dispositions transitoires sont toujours nécessaires. Autrement la transition, par sa soudaineté et sa brusquerie, si je puis m'exprimer ainsi, entraînerait bien des inconvénients et bien des maux. Les mesures de passage atténuent l'effet du changement politique et sauvegardent tous les intérêts. Ces mesures sont d'autant plus indispensables à l'égard de l'ordre judiciaire que chez nous, comme chez toutes les nations civilisées, il doit être élevé au rang d'un vrai et quatrième pouvoir de l'État, ayant lui aussi sa souveraineté à part et son prestige social ; car le pouvoir judiciaire, dans la hiérarchie de sa juridiction, décide souverainement de la fortune, de la réputation et de la vie des citoyens. Précisément parce qu'il est un sacerdoce, son institution, dans le moment d'un changement politique, doit être environnée de toutes les mesures de prudence et de sagesse législative.

Il ne faut pas, messieurs, se faire illusion sur les institutions libérales ; elles ne peuvent être considérées d'une manière tout abstraite, comme quelques-uns le pensent : elles ont besoin de se fixer, de se humaniser, de s'incarner positivement ; or cette fixation ne saurait avoir lieu que dans les personnes. La question des personnes est donc d'une haute importance dans les temps de transition ; j'insiste sur ces paroles *temps de transition*, car là est le vrai point de la question. Si, à une époque de transformation sociale, comme celle où nous nous trouvons, temps toujours pénible à traverser à cause des vieilles résistances qui luttent instinctivement contre l'ordre nouveau, triste condition de la nature humaine, si, dis-je, vous transportez, sans la garantie de quelque épuration, tout le vieux personnel en bloc d'une institution antique dans une institution de fraîche date et à peine essayée, vous courez évidemment le risque d'introduire dans cette nouvelle institution les passions, les routines et les préjugés du passé, de ce même passé que vous voulez corriger et améliorer ; un triage raisonnable et modéré devient donc indispensable. Qui est-ce qui s'élèvera dans cette enceinte avec quelque fondement de raison contre la question ainsi posée dans ses vrais termes ? Songez bien qu'en conférant d'un coup et sans autre préparation le bénéfice de l'inamovibilité, vous conférez une réelle souveraineté que nul pouvoir désormais ne pourrait contrôler. Dont il convient ici de procéder prudemment à cause de la circonstance capitale de la transition politique. Oh ! si le régime constitutionnel était depuis longtemps acclimaté chez nous, si les saines doctrines du droit politique étaient généralement im-

plantée, je ne dis pas seulement dans les intelligences, mais dans les sentiments, la question changerait de face, la discussion deviendrait superflue. Qu'un certain nombre de magistrats, tout à coup dépaysés, ne se soient pas encore faits aux principes libéraux, c'est là un fait positif. En écartant, après un mûr examen, les magistrats qui résisteraient aux idées du droit constitutionnel, vous satisferez au contraire et vous réjouirez les magistrats qui, soit par l'élévation de leur intelligence, soit par l'effet d'un instinct naturellement libéral, ont dès le principe embrassé fermement la colonne de nos institutions libérales.

Si tous les magistrats indistinctement sont déclarés inamovibles dès le 1^{er} janvier 1851, le Gouvernement n'aura pas le temps de faire la moindre épuration, si légère qu'elle soit. Dans une affaire où il faut procéder avec justice, impartialité, modération et maturité d'examen, on ne peut rien faire dans trois mois. Le Ministère reconnaît lui-même la nécessité d'un certain choix, et il ne veut pas se donner le temps de l'opérer; cela, je vous le demande, est-il conséquent?

L'éducation constitutionnelle du triennium est de nature à produire un grand bien dans la magistrature; si elle ramène tous les renitents aux bonnes doctrines politiques de l'ère moderne, tant mieux! tant mieux! Le pouvoir judiciaire ne manquera que plus en harmonie avec le pouvoir exécutif. C'est ce que nous désirons tous vivement.

La réorganisation judiciaire dont la nécessité est indiquée par le Statut lui-même, et dont chacun sent l'impérieux besoin, doit avoir lieu prochainement. Or l'inamovibilité n'est-elle pas une des parties essentielles et vitales de cette récomposition de l'ordre judiciaire? Pourquoi donc isoler cette disposition capitale des autres dispositions qui doivent faire avec elle un seul corps homogène et régulièrement organisé? Un plan général et complet satisfera seul aux espérances, aux exigences et aux besoins de notre époque. Procéder par lambeaux, par parties détachées et incohérentes entre elles, c'est se mettre dans le cas de refaire et de réparer à chaque moment. Le Ministère nous a annoncé qu'il élaborait un plan général. Très-bien. J'insisterai alors pour qu'il y travaille sans relâche, pour qu'il ne perde pas un instant de vue ce projet de loi urgemment réclamé par les besoins sociaux. De plus, j'inviterai M. le ministre de la justice à vouloir bien nous dire où il en est de son projet et à quelle époque il présume pouvoir le soumettre à la discussion et au jugement de la Chambre. Les matériaux, ce me semble, ne sont pas bien difficiles à trouver. Profitons de ce que nos voisins ont déjà fait; servons-nous de leurs antécédents; procédons pour l'organisation judiciaire comme nous avons procédé pour nos codes. Transportons chez nous, avec le moins de modifications possibles, les dispositions de l'organisation judiciaire de la France, non pas de la France républicaine, mais de la France monarchique de Guizot et de Thiers. Les principes de cette France constitutionnelle sont applicables à notre position. Quoiqu'on en dise, nous sommes encore pour nos institutions libérales en retard de vingt-ans et plus de la France monarchique de Guizot et de Thiers (*Harità*); je dirai plus: nous ne sommes pas même, pour les institutions proprement dites sociales, nous ne sommes pas encore à la hauteur du libéralisme de la France de Peyronnet, de Serre et de Polignac, tout faiseur de coups d'État qu'était ce dernier. (*Harità*) Je parle bien sérieusement, messieurs, je vous l'assure. Aussi, et passe-moi, je vous prie, ces quelques observations de pure digression: aussi, je me sens pris de la plus profonde pitié, je gémis du triste état dans lequel se

trouve notre pays, quand je vois, quand je sens partout la main de la réaction; la réaction, chez nous, est la chose la plus absurde, la plus folle, la plus déraisonnable, la plus pitoyable qui se puisse imaginer. Je comprends la réaction amenée en France par des circonstances tout exceptionnelles et momentanées, dont jusqu'à un certain point j'apprécie la valeur, valeur transitoire sans doute; mais la réaction chez nous, nous qui commençons seulement la vie constitutionnelle, qui hier encore étions émaillottés dans la berceau féodal, nous dont les idées, les mœurs, les usages sont tant pétris d'absolutisme, nous qui avons du féodalisme jusque par dessus les yeux et qui n'aurons pas de longtemps dépouillé le vieil homme, eh bien! la réaction chez nous, je ne la conçois pas. Quand la France, effrayée pour un moment, à tort ou à raison, devant un péril social, recule et fait de la réaction, où croyez-vous qu'elle aille, qu'elle retombe? Comme elle a parcouru déjà bien des degrés de la grande échelle des transformations sociales, elle ne rétrograde que jusqu'à un certain point, et dans le mouvement en arrière elle retombe dans le régime constitutionnel, toujours dans le régime constitutionnel, monarchique même si vous voulez; mais c'est toujours la constitution, le libéralisme, la démocratie plus ou moins large. Le tension exagérée du ressort politique ne m'inquiète guère pour la France; elle n'est que temporaire. Mais nous, mon Dieu! quand nous rebroussent chemin comme aujourd'hui, quand la réaction nous rejette en arrière, où allons-nous? ou retombons-nous? Nous dont l'état politique et social n'a rien, absolument rien de comparable avec la situation de la France, nous qui n'avons encore fait qu'un pas en avant, qui n'avons monté qu'un degré de la grande échelle de la civilisation, nous reculons alors dans le vieux despotisme, nous retombons dans la féodalité; la réaction absurde nous replace violemment et bêtement au berceau. (*Harità e approvazione*)

Je reviens à mon sujet. Si l'inamovibilité était accordée à la magistrature sans être accompagnée des garanties convenables pour les citoyens, l'esprit du Statut serait violé. Les magistrats prévaricateurs pourraient à leur aise exercer le plus déplorable despotisme à l'ombre de cette inamovibilité. Les citoyens seraient à la merci d'une absolue tyrannie judiciaire. Ces garanties sont un code pénal et disciplinaire spécial pour la magistrature; c'est, en outre, l'action de la prise à partie civile contre le juge prévaricateur. Or aucune de ses garanties n'existe encore chez nous comme en France. Quand le magistrat aurait commis un crime qui entraînât la destitution, qui est-ce qui prononcerait cette destitution? Le pouvoir législatif ni le pouvoir judiciaire n'auraient cette faculté; l'inamovibilité les arrêterait. La magistrature elle-même ne pourrait prononcer la peine de la destitution contre un de ses membres qui serait coupable, puisqu'il n'existe encore chez nous aucune loi à cet égard. Notre Code ne contient pas des dispositions spéciales sur ce point. C'est donc dans un plan général que trouveront places les mesures et garanties nécessaires qui doivent servir de contre-poids à la souveraineté judiciaire dont les magistrats seront investis par la consécration du principe de l'inamovibilité. N'oublions pas que l'ordre judiciaire est encore constitué d'après le vieux régime, qui réserve au pouvoir exécutif l'appréciation des délits que commettraient les magistrats. La recherche de la prévarication est en majeure partie dévolue au Gouvernement.

Il ne me reste plus qu'une considération à émettre; la Chambre pourra l'apprécier. Une épreuve constitutionnelle, ou, pour mieux dire, une éducation politique est d'autant

plus nécessaire pour le bien de la magistrature et la sécurité des citoyens tout à la fois, que les revirements politiques, les fréquents changements de doctrine constitutionnelle, les remplacements brusques d'un Ministère libérale par un Ministère de réaction et vice versa, qui se sont produits depuis l'inauguration du Statut, ont dû troubler les idées, fausser les principes politiques de bien des magistrats. Nous avons des lois constitutionnelles générales, mais point ou peu de lois constitutionnelles organiques. Or, quand les cas particuliers se présentent, à quelle règle, à quel critère le magistrat s'attachera-t-il pour juger? Il lui faut un texte de lois précis, une lettre écrite et positive à laquelle se rapporte le cas concret sur lequel il a à décider. Mais le texte organique manque encore. Il s'agit de juger si un fait est constitutionnel ou non. Qu'on me réponde et qu'on me dise nettement ici comment le magistrat procédera, quelque impartiale que soit sa conscience. Encore une fois, il ne peut recourir à des lois organiques qui ne sont pas encore formulées. S'adressera-t-il aux articles du Code pénal? Mais un tel Code n'est plus en harmonie avec la Constitution; il contredit fréquemment le Statut en ce qui touche aux matières politiques. Appliquer une vieille loi à un acte fait sous le régime de la loi nouvelle, serait violer le Statut libéral.

Reste ici l'interprétation vague, l'appréciation arbitraire. Vous voyez, messieurs, quelle large porte serait ouverte aux capricieuses, vexatoires et tyranniques décisions de certains magistrats réactionnaires; et le mal serait d'autant plus grand que les magistrats n'auraient, pour se diriger, aucun principe d'éducation constitutionnelle. Comment les réduiriez-vous au devoir? Ils seraient inamovibles, et conséquemment tout à fait irresponsables.

Dans la séance du 7 août, j'avais cité à la Chambre un fait grave de réaction judiciaire; ce fait s'étant aggravé dès lors par une arrestation illégale, je me proposais de le soumettre aujourd'hui à la Chambre pour mieux confirmer ma thèse; mais comme la gravité de l'acte inconstitutionnel doit être exposé dans ses détails et qu'une telle discussion entraverait le débat actuel, j'ai l'honneur d'annoncer à la Chambre que je reproduirai ce fait tout prochainement sous la forme d'une interpellation au Ministère.

Par tous ces motifs, je conclus à ce qu'il soit déclaré définitivement que le triennium de l'exercice judiciaire requis pour l'inamovibilité des juges ne doit partir et compter que dès le 8 mai 1848, date de la mise en vigueur de notre Statut fondamental.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io ho già avuto l'onore di esporre alla Camera quale fu il mio divisamento nel proporre la legge della quale oggi si tratta.

Secondo me si trovavano in presenza due opinioni perfettamente discordanti fra loro e che sono in aperto conflitto.

Gli uni pensano che l'inamovibilità dei giudici siasi da loro acquistata in virtù dello Statuto, quantunque il triennio dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dallo Statuto medesimo richiesto, abbia avuto luogo prima della sua pubblicazione; altri per lo contrario sono d'avviso che il triennio richiesto dalla legge, come condizione indispensabile per l'acquisto della prerogativa d'inamovibilità, debba correre per intero dallo Statuto.

Il Ministero ebbe desiderio di venire ad una soluzione di cotesto dubbio, del quale fanno fede le contrarie decisioni emesse da questa medesima Camera, nell'occasione in cui si trattò la questione sull'eligibilità dei magistrati; e siccome queste decisioni, ristrette alla pura eligibilità di alcun deputato, non bastavano a costituire la massima generale, parve

al Governo opportuno che questa massima generale fosse per via legislativa sanzionata; in questo conflitto non poteva il Ministero presentare una legge la quale fosse in generale rigorosa; egli doveva adottare un mezzo di conciliazione fra i due discordanti sistemi; credette il Ministero esservi inconveniente nell'adottare l'opinione così degli uni come degli altri; credette esservi inconveniente a consentire che il triennio d'esercizio voluto dallo Statuto decorresse prima della promulgazione del medesimo, imperocchè ciò toglieva al Ministero il potere di eliminare dal corpo della magistratura quelli che per avventura si riconoscessero od incapaci od indegni, ed ai quali sarebbe stato gravissimo inconveniente il comunicare il prezioso privilegio dell'inamovibilità, ma non credette dall'altro canto che dovesse differirsi l'acquisto di tal privilegio d'inamovibilità fino al compimento del triennio, a principiare dalla sola promulgazione dello Statuto.

Ecco il perchè prendendo una via di mezzo credè di stabilire un termine da cui dati questa inamovibilità senza attendere il compimento dell'intero triennio dopo la promulgazione dello Statuto, e lasciare per contro uno spazio di tempo sufficiente per poter vedere quali fossero le operazioni opportune onde rendere utile bensì, ma non nociva al pubblico questa inamovibilità.

Quanto poi alle condizioni alle quali deve andare congiunta questa inamovibilità, pensò il Ministero che, essendosi già creata una Commissione sul coordinamento delle leggi così civili, come criminali, colle novelle istituzioni delle quali ora godiamo, questa Commissione affretterebbe il suo lavoro, e si avrebbero delle leggi penali poste in armonia con tutto il sistema giudiziario. Quanto ad un regolamento disciplinare, ella è certo cosa agevole il poterlo presentare fra breve tempo alla Camera. Rispetto poi all'ordinamento giudiziario in genere ripeterò pure che essendosi dal precedente Ministero creata una Commissione a tal uopo, venne ora progettato l'aumento di vari membri alla stessa Commissione, onde si acceleri il lavoro; chè anzi si è proposto di comprendere nella Commissione medesima alcuni de' membri di questa Camera. Pare pertanto che accordando anche ai giudici l'inamovibilità, a datare dal 1° del venturo anno 1850, si avrà campo sufficiente per fare che quest'inamovibilità sia accompagnata dalle opportune guarentigie. Queste osservazioni, che ho l'onore di ripetere alla Camera, mi pare servono di risposta all'interpellanza diretta al Ministero per parte dell'onorevole deputato Jacquemoud in ordine al riordinamento giudiziario; certo, il Governo non può fissare un termine, entro il quale il lavoro della Commissione possa essere presentato alla Camera; io però posso accertare la Camera stessa che affretterò per quanto sta in me il lavoro della Commissione medesima, e che tosto compiuto questo lavoro, mi farò premura anche di presentarlo alla Camera per le opportune sue deliberazioni.

AIRENTI. Signori, che l'inamovibilità dei giudici sia la principale garanzia delle franchigie costituzionali, e che quindi importi d'attuare il più presto possibile, è una verità che tutti sicuramente ammettiamo: che però debba dirsi questa inamovibilità acquistata definitivamente dai giudici col semplice attivarsi dello Statuto, secondo che sostennero alcuni preopinanti, io la credo un'idea più generosa che vera. Diffatti questa idea non è, a mio avviso, giustificata dai termini dell'articolo 69 dello Statuto, perchè le parole d'attualità sono *inamovibili*, che ivi si leggono, stabiliscono sì un principio, ch'essendo attuale, inseparabile dal nuovo ordine di cose, e nascente con esso, doveva necessariamente riferirsi al tempo presente, ma non conferiscono al certo im-

mediatamente a chi n'è l'oggetto una qualità che alligata alla condizione di tre anni d'esercizio, senza designazione del tempo di partenza, fu sottoposta in ciò alle regole generali d'interpretazione, per cui una legge non retroagisce mai, salvo un'espressa disposizione in contrario.

Questa stessa idea non è, a mio avviso, coadiuvata dall'interpretazione che si vuol data in proposito allo Statuto dalla prima Legislatura, perchè questa ammise nel suo seno i giudici non tanto per aver riconosciuto i medesimi inamovibili dall'attivazione dello Statuto, quanto per aver riferito il disposto dell'articolo 98 della legge elettorale a chi si trovava non attualmente inamovibile, ma appartenente alla categoria dell'ordine giudiziario chiamata a divenirlo, ed io stesso, o signori, ricordo d'aver votato in tal senso e per tal motivo in questa medesima Legislatura.

Questa idea poi parmi inconciliabile e colla condizione dei giudici prima dello Statuto, e collo spirito che dettò il disposto di questo, perchè in primo luogo io non comprendo come potessero servire di tirocinio all'inamovibilità il servizio prestato da chi portava scritto nel suo brevetto, e come condizione di sua nomina, che durerebbe in funzioni finchè continuasse il regio beneplacito; e perchè in secondo luogo se qualche giudice dell'antico sistema aveva già abbastanza giustificato la sua idoneità coll'esercizio anteriore, era non ostante indispensabile anche a loro riguardo un tempo intermedio di tre anni prima di giungere all'inamovibilità, all'oggetto di non servire d'incaglio a quelle nuove organizzazioni che le nuove istituzioni potessero richiedere.

Del resto è noto alla Camera che un'apposita Commissione composta in massima parte di magistrati, eccitata ad emettere il suo avviso al riguardo, opinò nel senso da me sostenuto fin qui. Io credo pertanto dopo ciò non potersi più ulteriormente dubitare che fino ad oggi nessun giudice è inamovibile.

Ciò premesso, ci si affaccia tosto, in presenza della legge che stiam discutendo, una quistione assai grave, ed è se non s'abbia a riguardarsi come in qualche modo attentatoria all'invulnerabilità dello Statuto l'ampliamento che ci si propone dei favori da questo concessi ai giudici.

Io sono convinto, o signori, che nominati noi in virtù dello Statuto, dobbiamo eseguirlo, ma non possiamo menomamente intaccarlo; se sarei quindi contrario al principio della legge, qualora offendesse lo Statuto, io devo confessare che, qual è, io non la credo tale. Dissi che l'articolo 69 dello Statuto stabiliva un principio; e se contro questo principio si volesse portare a meno di tre anni il tirocinio ordinario d'esperimento, ivi fissato a tal termine, sosterrai che non si può, per ostarvi lo Statuto. Ma voi vedete, o signori, che appunto perchè lo Statuto non fa che stabilire un principio, esso lascia alla Legislatura ordinaria di regolamentarne l'effettuazione e di dare le norme indispensabili per la transizione dall'uno all'altro sistema.

Vuol dire quindi, che della stessa maniera per cui non si intaccherà lo Statuto, quando si tratterà di determinar le cautele alle quali dovrà subordinarsi l'attuazione dell'inamovibilità, non può nemmeno riguardarsi il medesimo intaccato da ciò che creda il potere legislativo dover determinare al riguardo in via di transizione; ed è sotto questo rapporto che io ravviso ammissibile il sistema da cui s'informa il progetto di legge presentatoci dal signor guardasigilli.

Ma se di questa legge è costituzionale il principio, la diremo poi ammissibile in sè stessa, od ove nol sia, supplirà all'uopo quella sostituitavi dalla Commissione?

Io ritengo, o signori, che volendo tradursi in atto un prin-

cipio, esso deve condurci non ad una illusione, ma ad una realtà. Ora, poichè lo scopo innegabile dell'inamovibilità dei giudici è la loro indipendenza dal potere esecutivo, diremo noi che questa indipendenza s'ottenga colla legge ministeriale propostaci? Io non lo credo, perchè l'influsso governativo esercitandosi tanto colla facoltà di rimuovere, quanto con quella di non avanzare un funzionario, e colla legge propostaci provvedendosi al primo e non al secondo di questi emergenti, è chiaro che, non ostante l'adozione di questa legge, i giudici resterebbero sempre egualmente dipendenti dal potere esecutivo colla minaccia di non promuoverli, e col riservarsi espressamente, come si fa per un tempo indeterminato, la facoltà di traslocarli, il che spesso equivale ad una destituzione. Io non posso quindi approvare un progetto di legge che non raggiunge lo scopo al quale è destinato.

Ma v'ha di più: la relazione della Commissione dimostra che molte cautele sarebbero necessarie perchè, ridotto in atto il principio, non riesca piuttosto pericoloso che vantaggioso. Dichiarava benissimo al riguardo il signor guardasigilli, che ora trattasi di regolare il punto unico dell'inamovibilità, e che agli opposti inconvenienti si provvederà con leggi speciali. Ognun vede però che una disposizione qualunque vincolata a delle esigenze d'ordine pubblico, quale è quella in discorso, non può essere proclamata se non è accompagnata da tutti gli aggiunti atti a renderla efficace, o ad impedirne gli abusi; e per conseguenza, se l'inamovibilità e l'indipendenza dei giudici è essenzialmente connessa ad una legge sull'organizzazione giudiziaria, che ne determini stabilmente la sorte, è ben necessario che di questa inamovibilità se ne faccia un annesso ed una dipendenza di questa legge, e non più.

Se non ho male inteso, o signori, il signor ministro propose la legge coll'unico fine di rendere eleggibili al Parlamento anche i magistrati, ed in ciò sarò ben lontano dal criticare la lodevole sua intenzione. Ma se questo è lo scopo della legge, ci si proponga non più una legge sull'inamovibilità, che non è allo stato delle cose attuabile, ma una legge interpretativa dell'articolo 98 della legge elettorale, per cui si riguardino eleggibili non i soli giudici effettivamente inamovibili, ma quelli tutti che appartengono alle categorie capaci di renderli tali, ed io sono d'avviso che la Camera prenderà la proposta in quella considerazione, cui la benemeranza dell'ordine giudiziario in generale ha ben diritto.

Per tutti questi motivi quindi io non esito a dire che il progetto di legge del signor ministro non è, quale si trova, ammissibile.

Ma supplisce almeno all'uopo il progetto sostituitovi dalla Commissione?

Ritengo a questo riguardo un'osservazione importantissima fatta ieri dal signor ministro, quella che, se si trattasse d'introdurre la prima volta il principio dell'inamovibilità dei giudici, l'idea fin qui sviluppata d'attendere, per provvedere, un progetto di legge più pieno, sarebbe opportuna; ma che trattandosi in ora unicamente di attuare un principio già sanzionato, e che basta il decorso del tempo a mandare ad effetto senza l'ulteriore concorso dell'opera dell'uomo, non sembra il caso di dover farsene quel gran carico cui si fa cenno.

Io non posso a questo riguardo non riconoscere tutta l'importanza di questo argomento; ed è perciò che, comunque io trovi importante la dichiarazione contenuta nel progetto di legge che la Commissione ha creduto dover sostituire a quello del signor ministro, ravviso però la medesima insufficiente all'uopo. Diffatti, se noi fossimo paghi di quanto ha fatto la

Commissione e non s'andasse più in là, ne verrebbe per conseguenza che quella illusoria inamovibilità che combattiamo in oggi l'avremmo imposta per la sola forza del tempo fra non lunghi mesi; motivo per cui, giacchè la Commissione credè miglior consiglio lasciare al Governo tutta l'iniziativa nel regolamentare la materia in discorso, io crederei opportuno d'eccitare il signor ministro a presentarci nel più breve terminè possibile quanto è necessario per attuare un'inamovibilità, che, essendo reale, possa essere, secondo il suo scopo, un vero baluardo alle nostre libertà.

CAVOUR. Il signor ministro della giustizia nel presentare l'attuale progetto di legge fu singolarmente infelice, giacchè ha suscitata l'opposizione di quasi tutte le parti della Camera. Questo progetto non trovò fin qui nessuno che lo sostenesse, e sicuramente non sarò io che assumerò quest'incarico, giacchè io non posso vedere, nell'attuale questione che divide la Camera, che due soluzioni: o l'articolo dello Statuto sarà interpretato nel senso che l'inamovibilità debba computarsi dall'epoca della nomina, oppure dall'epoca della promulgazione dello Statuto, medesimo: ma sicuramente non si può da nessuno sostenere che lo Statuto intende che i giudici siano inamovibili dal 1° di gennaio 1850; cosicchè questa legge non sarebbe una interpretazione dello Statuto, sarebbe una modificazione dello Statuto; e certamente non credo che la Camera sia disposta ad entrare in questa via, massime per una cosa di sì poco momento. Quindi mi pare che la questione si trovi ridotta al punto in cui l'han condotta coloro i quali credono che lo Statuto debba interpretarsi nel primo modo da me accennato, cioè che il triennio necessario per l'inamovibilità debba computarsi dal giorno della nomina, oppure a coloro che credono che questo triennio debba aver principio dalla promulgazione dello Statuto. Io rilevo al principio la questione chiarissima; e al mio senso la prima interpretazione mi parve la più chiara, la più ovvia e la più conforme allo spirito ed alla lettera dello Statuto.

Gli argomenti addotti dagli onorevoli avversari hanno fatto nascere nel mio spirito un dubbio, che io credo opportuno venga sciolto con una decisione del potere legislativo; imperocchè io sia il primo a riconoscere che il potere legislativo, quando si incontra un dubbio nello Statuto, abbia missione di scioglierlo. Quest'atto del potere legislativo a cui alludo, non importa una modificazione, non importa una riforma, è solo un voto spiegativo. Quindi il voto che determinerebbe l'articolo dello Statuto o in un senso, od in un altro, io lo reputerei come perfettamente conforme allo spirito delle nostre istituzioni.

Io non aggiungerò che pochissime parole alle ragioni addotte dall'onorevole avvocato Gastinelli in favore dell'opinione da me propugnata; osserverò solo che, se si deve interpretare l'articolo dello Statuto relativo ai giudici nel modo con cui venne interpretato dalla Commissione, io non capisco perchè non si interpreti collo stesso criterio l'articolo relativo alla composizione del Senato.

L'articolo 53 dello Statuto dice: « Il Senato è composto di membri nominati a vita in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni, e scelti nelle categorie seguenti, » ecc., e fra queste categorie dice: « I consiglieri di Stato, dopo 5 anni di funzioni; i membri della regia accademia delle scienze dopo 7 anni di nomina, » ecc. La relazione è identica fra i senatori ed i deputati. Se dunque il tempo dell'esercizio non dovesse aver principio se non dopo la promulgazione dello Statuto, evidentemente tutte le nomine dei senatori compresi in queste categorie, dopo la promulgazione dello Statuto, sarebbero illegali, sarebbero contrarie alla disposizione di que-

sta legge; pure io non ho mai sentito sollevare questo dubbio quest'opinione, nè in questa Camera, nè sui giornali.

Dunque mi pare che generalmente siasi interpretato, per quanto riflette il Senato, in un senso, e per quanto riflette i deputati in un altro; il che è poco conforme, a parer mio, alle regole generali di giurisprudenza, che vogliono che il medesimo Codice civile sia interpretato in tutte le sue parti con le stesse norme e gli stessi principii. Dunque io da ciò solo traggio un argomento gravissimo in favore della mia opinione. Ma, ripeto, io ammetto che vi sia dubbio: essendovi dubbio, io dico allora che la Camera deve deciderlo dietro l'opportunità. Rimane ora a vedere se sia opportuno il dichiarare che i giudici siano fin d'ora considerati come inamovibili, oppure se conviene lasciarli ancora amovibili. Sicuramente io non prenderò a fare il panegirico di tutti i giudici.

Io confesso che si potrebbe desiderare inoltre maggior cognizione e maggior assiduità; ma in complesso io credo che i nostri tribunali possano reggere a confronto di molti tribunali anche dei vicini paesi; per me, poichè per mala sorte ho anche avuto a sostenere delle liti avanti i tribunali francesi, devo dire che non ho riconosciuto in questi un'immensa superiorità sui nostri.

Io ho riconosciuto nella magistratura francese molta integrità come nella nostra magistratura, ma la superiorità di talenti e di cognizioni da qualcuno tanto vantata io non l'ho riconosciuta, ed ho l'onore di assicurare alla Camera che i principali avvocati di Parigi muovevano contro i magistrati di quel paese a un di presso le stesse lagnanze che io odo muovere contro i nostri.

Ciò non ostante io son ben lungi, come dissi, da negare l'utilità di una riforma. Ma come fare a compiere questa riforma? Vi sono forse in così gran copia magistrati in disponibilità da poter surrogare a quelli che si provvederebbero in ritiro? Per fare questa riforma si presentano due mezzi. O si prenderanno gli uomini che si vogliono surrogare agli antichi magistrati nella magistratura inferiore per promuoverli alla magistratura superiore, oppure si prenderanno fuori della magistratura.

In quanto al primo caso, io veramente non ho cognizioni personali sufficienti onde poter pronunciare un giudizio, credo però di poter dire, senza mancare alla discretezza, di aver udito nel corso delle discussioni che ebbero luogo negli uffizi ed anche fuori degli uffizi da persone autorevoli appartenenti a tutti i partiti politici indipendentemente da ogni idea preconcepita a questo riguardo, a sostenere due opinioni affatto contrarie. Gli uni sostenevano esservi nella inferiore magistratura un semenzaio di uomini i più distinti, i più capaci e integerrimi; ed amici politici di quelle stesse persone dicevano all'incontro che, dall'integrità in fuori, sulla quale nessuno mai mosse dubbio, vi si difettava grandemente di tutte quelle condizioni necessarie a formare un magistrato. Se dunque si dovesse riformare in questo modo la magistratura superiore, col promuovere l'inferiore, io dubito molto se vi sarebbe un gran beneficio. Questo beneficio si avrebbe scegliendo i nuovi giudici nel foro: in questo vi sono persone molto distinte, le quali onorerebbero il tribunale del quale sarebbero chiamati e a far parte.

Ma osservo che gli avvocati più distinti, la scelta dei quali debbe appunto essere desiderata, traggono dal loro personale un utile molto maggiore, un più grande corrispettivo di quello che avrebbero se anche venissero promossi a magistrati supremi. Io credo a tal proposito che quelli tra gli onorevoli membri del foro che accettarono un posto anche

nel magistrato di cassazione abbiano fatto un sacrificio per quanto concerne il pecuniario.

Non dubito sicuramente che si troverebbero anche avvocati distinti, i quali sarebbero disposti a far un sacrificio pecuniario, per discendere al voto del Governo, e per l'onore di far parte di un magistrato, ma non so se questi saranno in gran numero; non so se quelli che ricavano dall'esercizio della professione del foro 15 o 20 mila franchi vorranno così agevolmente cangiare cotesto prodotto del loro studio con uno stipendio di 8 a 10 mila franchi. Torno a dirlo, io ne ho un grandissimo dubbio.

In questo caso, se questi non accettano, sarà mestieri che il Ministero si rivolga a coloro, il personale dei quali non dia una rendita maggiore, o quanto meno pareggi gli stipendi dei magistrati, ed allora sarà d'uopo nella scelta di ricorrere agli avvocati di second'ordine, il che facendo, non saprei se così fatta riforma tornerebbe di vantaggio al pubblico.

Io stimo quindi che cotesta riforma giudiziaria, invocata con tanta insistenza da molti, debba in pratica incontrare grandissime difficoltà, e non venga a produrre quell'utilità che i proponenti desiderano, e che desidererei anch'io, qualora credessi possibile di ottenerla.

Si osservò non potersi ammettere sin d'ora il principio di inamovibilità, perchè conveniva che, prima che essa fosse proclamata, uscisse una legge sull'organizzazione giudiziaria. A questo proposito il deputato Jacquemoud diceva: « Dateci almeno l'organizzazione francese, dateci quella di Corbière e di Peyronnet. » Io credo che il deputato Jacquemoud abbia commesso un errore storico; io non mi ricordo che vi sia stata alcuna riforma nell'organizzazione giudiziaria nei tempi dei ministri Corbière e Peyronnet, nemmeno dei ministri Thiers e Guizot. Si sono fatte alcune riforme nel Codice penale, ma in quanto all'organizzazione giudiziaria io non mi ricordo che siasi fatta alcuna riforma degna di menzione. Gli onorevoli professori di legge che onorano questa Camera potranno indicare se io cada in errore o no; io non credo poi che questa organizzazione giudiziaria sia talmente superiore alla nostra per formarne un soggetto di grandissima invidia; comunque sia, io desidererei che si proponesse un sistema di organizzazione giudiziaria, ma possiamo noi lusingarci di buona fede, che quand'anco il signor ministro venisse domani (quello che io non credo, poichè dipende ancora dal lavoro di una Commissione che non so se sia molto sollecita ne' suoi lavori), quand'anco venisse a presentare domani questo progetto, crediamo noi di poterlo discutere così presto? Voi ben sapete, o signori, che già si presentarono tali e tanti progetti di legge, che quando anche la Camera sollecitasse i suoi lavori, quand'anche la rapidità colla quale procediamo aumentasse del doppio, del quadruplo, direi quasi del decuplo, i lavori che abbiamo e che ci sono stati presentati bastano per occuparci sei o sette mesi, indipendentemente dal bilancio 1849 e del 1850 e dalla legge di finanze che bisogna discutere prima del 1850 se vogliamo che il bilancio futuro sia in equilibrio; dal che ognuno può scorgere che quando facciamo premura ai signori ministri onde ci presentino nuove leggi, noi che veramente dimentichiamo affatto lo stato in cui si trovano i lavori parlamentari.

Ritornando ora al primitivo mio assunto, io dico che quest'organizzazione equivale al rimandare di un anno, di due anni, e forse, Dio voglia, che non sia di più, la proclamazione dell'inamovibilità.

L'inamovibilità è utile, conviene immediatamente proclamarla; e se vogliamo supporre di avere già votata questa legge sull'organizzazione giudiziaria ora, allora bisognerà ri-

mandarla ad un tempo indefinito. È inutile quindi che questo argomento, di cui si voleva valere l'onorevole deputato Jacquemoud, e di cui si valeva pur anche il relatore della Commissione, debba esser preso in considerazione. Se quindi una riforma non può fruttare tutti quei vantaggi di cui si lusingano gli onorevoli deputati che professano a questo riguardo un'altra opinione, se non è possibile il provvedere ad epoca determinata, al tempo in cui avremo riordinato il sistema giudiziario, io credo assai miglior consiglio il proclamare sin d'ora la inamovibilità dei giudici. Io credo che l'esperienza dei passati mesi ne abbia completamente rassicurati sul più grave pericolo che si potrebbe temere dall'attuale condizione dei giudici, cioè, che i magistrati fossero troppo, non voglio dire servili, ma troppo arrendevoli alle insinuazioni del potere; io credo che abbiano date prove sufficienti di buona fede, per cui non gli si possa far rimprovero. Non voglio dire certamente (Dio me ne guardi), che anzi si sieno mostrati troppo teneri di voler ottenere il favor popolare, ma mi pare, per lo meno, che si sono tenuti in un giusto mezzo fra la soverchia pieghevolezza al potere, e un soverchio riguardo pei pregiudizi e le passioni popolari.

Or bene, se questo pericolo non esiste, se di buona fede non si può temere che, proclamando il principio d'inamovibilità, noi immobilizziamo su quelle sedie persone troppo devote al potere, la maggiore obbiezione che si possa fare al sistema da noi preferito mi pare cada a terra, e credo quindi che si debba rigettare del pari e la legge del Ministero e la legge della Commissione, e invece si debba dichiarare che il triennio dell'inamovibilità abbia a computarsi dall'epoca della nomina degli attuali magistrati.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io amerei grandemente di non incorrere in maggiori infelicità di quelle che l'onorevole deputato Cavour mi vuol attribuire per aver presentata alla Camera una legge la quale, tenendo la via di mezzo, si scosta egualmente dagli inconvenienti del protrarre di troppo l'inamovibilità dei giudici e di ritardarla soverchiamente. Questa proposta di legge che ho fatta alla Camera non è, a mio senso, nè illogica, nè incostituzionale.

Non è illogica, perchè io non la presento come una conseguenza di principio, nel qual caso la proposta avrebbe dovuto essere di dichiarare già acquistata l'inamovibilità dei giudici dopo compiuto il triennio dalla nomina dei giudici medesimi, e nel senso contrario che sin a tanto che il triennio compiuto dalla data dello Statuto non sia giunto, non vi può essere questa inamovibilità.

La mia proposta è una via di mezzo, è un modo transitorio di definire la questione insorta sull'interpretazione dello Statuto, e quindi nel caso nostro bisogna ben ritenere che si tratta di definire una questione insorta circa l'intelligenza dello Statuto, non di violare o modificare lo Statuto.

Se questo avesse chiaramente determinato che il triennio aveva principio soltanto dalla proclamazione del medesimo, ognuno di noi e il Ministero si guarderebbe dal proporre una legge la quale abbreviasse i termini dallo Statuto espressi, ma siccome il medesimo osservò il silenzio sul punto di partenza del triennio, siccome su questo punto non vi è dubbio, siccome il dubbio è dimostrato dal contrario parere della Camera, perciò il Ministero potè fare una proposta transitoria per via di transazione tra l'una e l'altra decisione; del resto questa proposta è stata fatta da me in buonissima fede ed a fine di bene; che se poi la Camera non la adottasse, io sono pronto a rimettermi alla saviezza della medesima, la quale grandemente rispetto e a cui costantemente mi rimetto.

JACQUEMOUD A. J'ai une réponse à faire à l'obser-

vation émise par l'honorable comte De Cavour. Il a cru relever une inexactitude historique ou plutôt chronologique dans les paroles que je viens de prononcer à propos de la France. Je crois avoir dit, dans le rapide courant du discours, que, quant aux institutions sociales, nous étions encore à une distance immense du libéralisme positif de la France de Thiers et de Guizot. Il me semble encore avoir fait remarquer que, sous ce rapport, nous ne sommes pas même au niveau de la France de De Serres et de Peyronnet; c'était bien indiquer la France de la Charte octroyée.

L'honorable Cavour n'a vraisemblablement pas pris garde à ces paroles, que tout le monde dans cette enceinte aura entendues: en les prononçant, j'avais tout d'abord en vue l'organisation judiciaire qui nous occupe actuellement, et qui existait déjà alors chez nos voisins, et n'a subi plus tard depuis 1830 que de légères modifications de forme plutôt que de fond. J'avais encore en vue le jury appliqué à tous les délits politiques, garantie essentielle que nous n'avons pas, et sans laquelle un pays ne peut pas se dire vraiment libre et constitutionnel. Si je ne craignais de pousser trop loin la digression, j'indiquerais la série des libertés et franchises nationales dont la France jouissait déjà dès 1813, libertés capitales que notre pays attendra longtemps encore. Pour le moment, je garderais comme une bonne fortune d'avoir un Ministère, qui, le talent à part, eût autant de libéralisme et de bon sens que les vieux Ministères si décriés de Thiers et de Guizot. (*ilarità*)

DI SAN MARTINO. Lo Statuto ha determinato che l'inamovibilità avesse luogo dopo tre anni, nell'intento che la nazione potesse essere certa che i giudici riunissero tutte le condizioni necessarie per soddisfare agli obblighi loro, secondo richiedeva l'interesse pubblico. Pertanto, la prima idea da mettere in campo mi pare dover esser questa: cioè se ora i giudici si trovino nelle condizioni suddette. Non vi ha dubbio che, se la condizione della magistratura non avesse subito alcuna modificazione, se essa non avesse da applicarsi a cose nuove, e se a queste non si richiedesse una nuova pratica, non vi ha dubbio, dico, che sembrerebbe essere consentaneo allo spirito dello Statuto che la magistratura fosse dichiarata inamovibile fin dal primo momento in cui lo Statuto entrò in vigore. Ma io non credo che la magistratura si trovi interamente in queste condizioni. È noto a tutti che una gran parte delle disposizioni riflettenti all'ordine pubblico erano assicurate prima dello Statuto dal potere arbitrario della polizia. Questo potere presentemente è cessato; la polizia non può provvedere all'ordine pubblico se non ha nei magistrati un aiuto efficace, e se i magistrati non hanno una educazione compiuta per adattare le loro azioni all'obbligo che hanno di sostituirle a quelle della polizia.

Ritengo quindi che il progetto dal Ministero presentato in principio pienamente va d'accordo collo Statuto, inquantochè, non trattandosi per la magistratura che di educarsi in una parte, esso assevera col presente suo progetto che per questa sola parte essa ha avuto già abbastanza tempo per tal fine. Io però sono d'opinione un po' diversa su questo punto. Nessuno ignora come la magistratura avesse in certo modo il carattere di tutelare i cittadini contro gli arbitri della polizia. Da quest'antica sua abitudine invalsa con una pienezza grandissima quel principio legale che rende la magistratura eccessivamente sollecita della sorte del reo, più sollecita di risparmiare un innocente di quello che sia sollecita a tutelare l'ordine pubblico.

Io non voglio accusare la magistratura; dico che è un principio derivante dal bisogno di tutelare l'individuo contro

gli abusi di un'amministrazione che non si appoggiava alla legge.

Credo che per fare scomparire quest'abitudine ci voglia del tempo. Credo che sia necessaria una modificazione immediata urgentissima negli ordinamenti giudiziari, perchè nella condizione attuale non possono i magistrati compire il loro mandato. Ho ferma opinione che per addentrarsi nella nuova via in cui gli ordini costituzionali richiedono, ci voglia maggior tempo di quello che sarebbe fissato fino al principiare dell'anno venturo.

Per conseguenza io sarei disposto ad adattarmi al progetto della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

PESCATORE. Io mi limiterò a poche osservazioni, piuttosto per porre la questione nel vero suo stato, anzichè per rinnovare la discussione, che mi pare già prolungata abbastanza.

Mi perdoneranno tutti quelli che contraddissero al progetto della Commissione; ma parmi che essi non abbiano fermata abbastanza la loro attenzione sul vero significato della proposizione: *I giudici sono inamovibili*. Questa proposizione si traduce in quest'altra: *La facoltà di rimuovere i giudici appartiene, non al potere esecutivo, ma al potere giudiziario*, giacchè (notino bene i contraddittori) la facoltà di rimuovere i giudici è inerente al sistema dei poteri sociali; soltanto questa facoltà si attribuisce o al potere esecutivo, come accade nelle monarchie assolute, ovvero allo stesso potere giudiziario, come avviene nelle costituzioni dei popoli liberi.

Quando dunque si stabilisce che la facoltà di rimuovere i giudici deve appartenere all'ordine giudiziario e non al potere esecutivo, io domando se si stabilisca un principio oppure una legge; e dico che non si stabilisce una legge, ma si dichiara solo un principio che dovrà essere ulteriormente organizzato per legge; imperocchè, onde la facoltà di rimuovere i giudici appartenga all'ordine giudiziario, è d'uopo che intervenga una legge la quale trasferisca questa facoltà dal potere esecutivo, a cui prima apparteneva, al potere giudiziario a cui non appartiene ancora; e la legge che dee operare questo trasferimento conviene che prima provveda a molte cose; giacchè il potere giudiziario non agisce se non secondo un certo ordine di competenza, non decide se non sopra quei fatti che sono definiti dalla legge, ed a cui la legge abbia annesso una determinata conseguenza, e non procede se non nei modi a tal uopo stabiliti dalla legge medesima. A tutto questo dee provvedere la legge che abbia a trasferire la facoltà di rimuovere i giudici dal potere esecutivo nel potere giudiziario; e finchè questa legge non interviene, io dico essere cosa contraddittoria il pretendere che il principio dell'inamovibilità sia divenuto una legge, giacchè non può ad un tempo la facoltà di rimuovere i giudici essere e non essere trasferita dal potere esecutivo al potere giudiziario.

Nella sostanza i nostri avversari, i quali propongono che sia dichiarata l'immediata inamovibilità de' giudici, ci propongono di adottare una legge, la quale non può e non sarà mai in alcun luogo ed in alcun tempo adottata: essi ci propongono in sostanza di annientare la facoltà di rimuovere i giudici. Si dichiarino immediatamente i giudici inamovibili, io domanderò: quale sarà il potere nell'attuale sistema che potrà rimuoverli, se delinquenti? Rimuoverli per reati, per delitti, ovvero per fatti che compromettano la dignità dell'ordine giudiziario, per tutte quelle cause insomma le quali

sono riconosciute in ogni tempo, in ogni luogo giuste cause per rimuovere i giudici dal loro ufficio?

Non basterà a tal uopo il potere esecutivo da cui sarebbero dichiarati indipendenti; non il legislativo, che è incompetente; non il potere giudiziario, a cui nessuna legge attribuisce ancora la facoltà di rimuovere i giudici.

La proposizione adunque è nientemeno che assurda; non fu mai presso veruna nazione in verun tempo adottato questo principio, che fossero i giudici assolutamente inamovibili, sì che non esistesse nel sistema sociale un potere che li potesse rimuovere.

Che valgono dunque a fronte di queste considerazioni quelle altre che ci andavano facendo i nostri contraddittori e lo stesso guardasigilli, essere, cioè, creata una Commissione la quale si occupa di queste cose? Sarà sempre vero che finchè questo lavoro non è presentato, finchè non si adotti una legge, la quale attribuisca al potere giudiziario la facoltà di rimuovere i giudici, i giudici sarebbero assolutamente inamovibili: così avremo per un tempo indeterminato un sistema il quale conduce all'assurdo; e quest'intervallo sarebbe indeterminato, giacchè la Commissione creata per modificare il Codice penale non si occupa precisamente di determinare le condizioni dell'inamovibilità, cioè quelle condizioni giusta le quali il potere giudiziario potrà essere chiamato a rimuovere i giudici per delitti comuni o per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero per mancamenti disciplinari. Aggiungasi che un'altra condizione dell'inamovibilità appartiene al Codice di procedura civile, cioè quella che concerne la *prise à partie civile*. Ora mi sovviene che lo stesso guardasigilli, non ha guari, ci assicurò che per due anni ancora non potrà essere presentato alla Camera il Codice di procedura civile.

Quanto poi all'ordinamento giudiziario, cioè quanto al sistema delle guarentigie che possano assicurare la rettitudine e il discernimento della nomina dei giudici (che è poi la prima e la più indispensabile condizione dell'inamovibilità), abbiamo inteso che lo stesso guardasigilli quasi non consente ancora che possano introdursi guarentigie soddisfacenti, giacchè ci disse che la nomina dei giudici è una prerogativa reale, e il volerla limitare sarebbe un contraddire allo Statuto medesimo. Noi siamo d'avviso contrario: noi osserviamo che mentre un articolo della Costituzione francese, dalla quale è stata in gran parte desunta la nostra, dice: *La justice émane du roi; elle est administrée en son nom par des juges qu'il nomme et institue*, l'articolo corrispondente del nostro Statuto ha ommesso quella parola *nomina*, e ha detto semplicemente: *La giustizia emana dal Re; essa è amministrata in suo nome da giudici che egli instituisce*. Ora tutti sappiamo che altro è nomina, altro è istituzione; sappiamo che nel sistema della Costituzione francese del 1791 i giudici erano eletti dal popolo, e tuttavia istituiti dal re; lo stesso nostro Statuto indica apertamente che i giudici possono o non possono essere nominati dal Re, laddove dichiara che quelli i quali siano nominati dal Re dovranno essere inamovibili; e lo stesso guardasigilli ha riconosciuto potervi essere una qualità di giudici non nominati dal regio potere, presentandoci la legge dei giudici di commercio, al cui riguardo egli ha creduto doversi applicare il principio di elezione: dico questo come una protesta contro l'opinione contraria che tende, secondo me, a restringere i principii liberali dello Statuto. Ma intanto (ritornando alla questione) si scorge che non siamo ancora d'accordo neanche sulla possibilità d'un ordinamento giudiziario più liberale: tanto manca dunque che sia prossimo il tempo

in cui questo sistema d'ordinamento giudiziario più liberale possa presentarsi dal ministro e deliberarsi dalla Camera. Così ripeto che noi, dichiarando immediatamente l'inamovibilità dei giudici, non faremo altro che annientare la facoltà di rimuovere i giudici, ed avremo per un tempo indeterminato nella società un potere superiore alle leggi, superiore a tutti i principii di giustizia, che potrà commettere qualunque abuso, decidere contro le leggi senza che nessun potere della società abbia l'autorità di correggerlo; il che reputo essere un assurdo inaudito: non si è mai inteso in questo senso il principio dell'inamovibilità; quando si dice: *I giudici sono inamovibili*, non s'intende già che nessun potere li possa rimuovere, s'intende che non il potere esecutivo, ma il giudiziario è chiamato a rimuovere per giuste cause i giudici dal loro ufficio.

Lo Statuto ha detto: *I giudici sono inamovibili dopo un triennio di esercizio*. È questo principio, oppure una legge? Si osservava che i termini suonano piuttosto nel senso di una legge positiva; ma io osservo che in un altro articolo lo stesso Statuto dichiara così: *I cittadini contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato*; qui si stabilisce apertamente un solo principio, a cui le leggi nel sistema attuale sono contrarie: secondo il sistema della legislazione attuale, i carichi dello Stato non sono egualmente distribuiti; eppure questo principio è stabilito in termini legislativi, dunque il suono dei termini qui a nulla monta; è d'uopo risalire alla natura medesima delle cose, e la natura medesima delle cose c'indica abbastanza chiaramente che dicendo: *I giudici sono inamovibili*, senza fare una legge la quale trasferisca immediatamente la facoltà di rimuovere i giudici dal potere esecutivo nel potere giudiziario, si stabilisce un principio e non una legge. Del resto io non prendo a sostenere che anche dopo un triennio dalla data dello Statuto, se non si fa una legge sull'ordinamento giudiziale, i giudici non possano essere inamovibili.

Io non dissentirò che, secondo i termini dello Statuto, dopo tre anni dalla data di esso i giudici debbano essere assolutamente inamovibili. Ma che cosa significa ciò? Significa che il Ministero è obbligato dallo Statuto medesimo a presentare una legge compiuta sull'ordinamento giudiziario prima che scadano i tre anni dalla data dello Statuto medesimo. Appunto perchè dovrà essere assicurata l'inamovibilità dei giudici dopo il triennio, dico che il Ministero è assolutamente tenuto a presentare questa legge, senza di cui l'inamovibilità voluta dallo Statuto non può essere effettuata.

Dalla quistione che ho discussa sinora è assolutamente distinta un'altra questione concernente il punto se debba tenersi conto dell'esercizio anteriore all'osservanza dello Statuto. Poniamo che in brevissimo tempo il Ministero presenti una legge con cui sia ordinato compiutamente il sistema giudiziario, e questa legge venga adottata dalla Camera; in allora non vi sarebbe più impossibilità assoluta di effettuare il principio dell'inamovibilità, giacchè l'ordinamento giudiziario ne determinerebbe le condizioni. In allora sorgerebbe la quistione se nel computo del triennio richiesto si debba tener conto dell'esercizio anteriore all'osservanza dello Statuto. La quistione è diversa, e in questa parte dipende da conghietture; ma, come ho già notato nella relazione, la Commissione ha creduto che, secondo lo spirito dello Statuto, in nessuna ipotesi, neanche in caso di un riordinamento giudiziario compiuto, non si debba tener conto dell'esercizio anteriore allo Statuto, giacchè se lo Statuto, contemplando l'avvenire, considerando il tempo in cui sarà pienamente organizzato il sistema giudiziario, e si avranno tutte le garan-

zie costituzionali, tuttavia ha creduto che non si richieggano meno di tre anni di esercizio costituzionale, perchè si possano i giudici dichiarare con sicurezza inamovibili; se, dico, lo Statuto, contemplando l'avvenire, contemplando l'esercizio pienamente costituzionale con tutte le guarentigie, richiede tuttavia tre anni, sarebbe un tradire lo spirito dello Statuto il contentarsi di un triennale esercizio, scompagnato da queste guarentigie, quale si era l'esercizio anteriore alla osservanza dello Statuto.

Io non dirò più che due parole sull'ultima obiezione fondamentale che si fece al sistema della Commissione, nel quale, in verità, pendente il triennio manca l'indipendenza al potere giudiziario; io dico che questa non è una ragione per attuare il principio d'inalterabilità, senza che ne siano adempiute le condizioni; chè, se si vuole provvedere all'indipendenza de' giudici dal potere esecutivo, questo si può fare con una disposizione transitoria, la quale non contraddica la natura della cosa; si può, a cagion d'esempio, dal Ministero proporre alla Camera che sia creata per legge una Commissione temporaria, composta in modo che tutti gl'interessi sieno guarentiti, dichiarando che, pendente il triennio, nessun giudice possa essere rimosso senza il consenso di tale Commissione; e qualora si stabilisca ancora che questa Commissione temporaria potesse prendere l'iniziativa almeno in via di consulto per la riforma del personale giudiziario, si provvederebbe al doppio bisogno di rendere i giudici indipendenti dall'arbitrio del potere esecutivo, e nello stesso tempo attuare radicali riforme nel personale giudiziario. Ma su di ciò non avendo la Commissione creduto conveniente di prendere l'iniziativa e promuovere un'apposita legge, mi basti averne accennata la possibilità per dimostrare come siano mal fondate le lagnanze che sia per mancare ancora per lungo tempo ai giudici l'indipendenza dal potere esecutivo. Eppure a questa riduconsi tutte le obiezioni che in varie forme

vannosi proponendo; risolta questa, come io feci, credo che con essa ogni altra obiezione dileguasi.

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. La Camera intende di chiudere la discussione.

Il progetto della Commissione deve necessariamente avere la priorità. Esso consta di quest'articolo:

« Qualunque esercizio di funzioni giudiziarie pel tempo anteriore all'epoca in cui fu posto in osservanza lo Statuto non è computato nel triennio contemplato dall'articolo 69 dello Statuto medesimo. »

Voci generali. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'approvazione di quest'articolo unico del progetto di legge.

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	77
Voti contrari	30

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione per la presa in considerazione della proposta Barbier di un articolo regolamentare per l'inserzione nel foglio ufficiale del nome dei deputati mancanti negli uffici della Camera;

2° Relazione di elezioni e di petizioni.